

AGRICOLTU ASSIMOCO



**Polizza multirischi
per l'azienda agricola.**

**Linea Protezione
Patrimonio**

Il presente documento, contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del documento di polizza.**

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su assimoco.it e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza *(lo trovi nell'intestazione del contratto)*
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI

PRODOTTO "AGRICOLTU"

Mod. D 970 CG 01 - Ed. 11/2017 – aggiornamento al 06/2024

Il presente documento, contenente:

- Condizioni Generali di Assicurazione
- Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 5 - Durata e proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata spediti almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente. **Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.**

Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale il Contraente ha facoltà di rinunciare al diritto di recesso annuale ed in questo caso il contratto ha durata massima di cinque anni, più eventuale rateo iniziale, e prevede il tacito rinnovo al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista. In questo caso il Contraente riacquista il diritto di recesso al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista e potrà esercitarlo ad ogni successiva scadenza annuale.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. I premi devono essere pagati all'Intermediario Assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

In caso di pagamento mensile effettuato tramite procedura SEPA, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto, o dalla data di emissione del contratto stesso se successiva, a condizione che lo stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI IN GENERALE

SEZIONI: INCENDIO, EVENTI NATURALI, ALTRI DANNI AI BENI - FURTO - ELETTRONICA - SOSTEGNO ALLE SPESE (A SEGUITO DI DANNI AI BENI)

Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 - Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del C.C.;
- b) darne avviso all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C.;
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Compagnia, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- f) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Art. 13 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) fra le Parti, direttamente o da persone da queste incaricate;
- b) Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art 15 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 12;
- c) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri stabiliti nelle singole Sezioni;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 14 punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti d) ed e) che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 16 - Determinazione del danno

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni, la determinazione del danno, è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i seguenti criteri:

A) Sezione incendio

- 1) per il fabbricato, le serre e le tensostrutture agricole : si stima il valore a nuovo, con il massimo del triplo del valore allo stato d'uso, delle parti distrutte e il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi;
- 2) per il contenuto dell'abitazione, per le macchine agricole, macchinari agricoli ed attrezzature (esclusi trattori agricoli targati e non), si stima il valore a nuovo, con il massimo del triplo del valore allo stato d'uso, dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
- 3) per trattori agricoli targati e non : al valore allo stato d'uso
- 4) per i valori: l'assicurazione è prestata al valore nominale;
- 5) per i preziosi, raccolte e collezioni in genere, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: l'assicurazione è prestata al valore commerciale;
- 6) per il bestiame, le scorte, prodotti e merci ed i rimanenti beni assicurati: si stima il valore commerciale al momento del sinistro e si deduce il valore dei recuperi.

B) Sezione furto

- 1) Per il contenuto dell'abitazione: al valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso;
- 2) per le macchine agricole, macchinari agricoli ed attrezzature, trattori targati e non : al valore allo stato d'uso;
- 3) per i preziosi, raccolte e collezioni in genere, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: al valore commerciale;
- 4) per i valori: al valore nominale;

- 5) per il bestiame, le scorte, prodotti e merci, il foraggio, le granaglie ed i rimanenti beni assicurati: al valore commerciale.

C) Sezione Elettronica

Premesso che un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, la determinazione del danno avviene separatamente per ogni partita di polizza secondo le seguenti norme:

per Apparecchiature ed impianti elettronici:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo come stimato al punto A)1 diffalcato dell'importo come stimato al punto A) 2 a meno che la Compagnia non si avvalga delle facoltà di cui all'Art. 12, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo come stimato al punto A) 1.

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo come stimato come al punto B) 1., diffalcato dell'importo come stimato al punto B) 2.

Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i **cinque anni** successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio, oppure sia disponibile un prodotto di pari caratteristiche, prestazione o rendimento.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

3. si stima il valore dell' impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3., diffalcato dell'importo stimato come a B) 4.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al punto A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al punto B) (stima B 1 - B 2 oppure B 3 - B 4 a seconda del caso).

La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

Per Supporti dati:

La Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a centinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

Art. 17 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Compagnia salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art.18 - Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale (operante esclusivamente per la Sezione Incendio , eventi naturali ed altri danni ai beni)

Se dalle stime fatte con le modalità di cui all'Art. 16 risulta che i valori di uno o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Resta comunque convenuto fra le Parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui:

- tale eccedenza risulti essere minore del **20 %**;
- l'ammontare del danno, calcolato con le modalità di cui all'Art. 16 (al lordo di eventuali franchigie o scoperti che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell'indennizzo) non risulti essere **superiore ad EURO 50.000,00**.

Art.19 - Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.20 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo sempre che sia trascorso il termine **di 30 giorni** dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alle garanzie Incendio, per i beni valutati a valore a nuovo, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- a) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
- b) nei casi previsti all'Art. 16, entro **30 giorni** dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il supplemento d'indennizzo per valore a nuovo.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano **entro 18 mesi** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai punti c) dell'Art. 32 della Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni e d) e) dell'Art. 73 della Sezione Furto.

Art. 21 - Recupero dei beni rubati (Operante per la Sezione Furto)

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece La Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo, dall'ammontare del danno originariamente accertato, il valore dei beni recuperati. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 22 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro (Operante per la Sezione Furto)

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Compagnia dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso .

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Compagnia di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione.

Art. 23 - Coesistenza di più scoperti (Operante per la sezione Furto)

In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25 %. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile

SEZIONE SOSTEGNO ALLE SPESE (A SEGUITO DI INFORTUNI)**Art.24 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro infortuni**

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto, oppure alla Compagnia, **entro dieci giorni** da quando ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia sottoscritta dall'Assicurato o - in caso di impedimento per le conseguenze dell'infortunio riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico o da documentazione sanitaria e contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento e tutta la idonea documentazione sanitaria.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di decesso, i beneficiari designati o gli eredi legittimi e/o testamentari, deve consentire alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia. L'Assicurato è inoltre tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, le visite e i controlli medici disposti dalla Compagnia, fornendo tutta la necessaria documentazione sanitaria e sciogliendo a tal fin dal segreto professionale i medici e gli Istituti di Cura. **Ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile l'inadempimento dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.**

SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 25 - Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 C.C.).

Art. 26 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.

Art. 27 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Compagnia assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Compagnia, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Compagnia entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 28- Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

Il Contraente è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui agli Artt. 25 e 26.

Ove poi risulti che il Contraente abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

Art. 29- Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale (sezione Responsabilità civile generale)

Se al momento del sinistro viene accertato che i parametri utilizzati per la valutazione e tassazione del rischio (ettari) eccedono di oltre il 20% quelli dichiarati, la Compagnia pagherà il danno in proporzione al rapporto tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, maggiorato del predetto 20 %.

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI

Art. 30 - Cosa comprende l'assicurazione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare, **applicando le franchigie ed i limiti indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO**, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi :

- I. Incendio;**
- II. Fulmine;**
- III. Esplosione e scoppio ed implosione non causati da ordigni esplosivi;**
- IV. Caduta di aeromobili**, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- V. Onda sonica** determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono;
- VI. Urto di veicoli** stradali in transito sulla pubblica via o in aree di non esclusiva pertinenza dell'azienda agricola, non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né al suo servizio;
- VII. Sviluppo di fumi, gas, vapori** da mancata od anormale produzione o di distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- VIII. Fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- IX. Danni causati per ordine dell'Autorità** e quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, purchè in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi;
- X. Caduta rovinosa di ascensori , montacarichi** e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti ;
- XI. Asfissia** del bestiame, se assicurato, purchè causata dai soli eventi garantiti ai punti I), VII e VIII);
- XII. Folgorazione** del bestiame, se assicurato, causata da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, con esclusione dei danni causati da attrezzature od impianti elettrici non efficacemente collegati a terra;
- XIII. Fermentazione** anormale e successiva autocombustione del foraggio, se assicurato;
- XIV. Dispersione** di olio, vino, aceto, liquori e latte conseguenti a rotture o guasti accidentali di recipienti di capacità non inferiore a 100 litri.
Sono esclusi i danni conseguenti a stillicidio per corrosione, usura od imperfetta tenuta dei contenitori.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto;
- XV. Correnti o scariche elettriche od altri fenomeni elettrici**, qualunque sia la causa che li ha provocati a:
 - 1) Apparecchi elettrodomestici, altri impianti e macchine elettriche;
 - 2) Componenti elettronici direttamente al servizio di impianti del fabbricato e di elettrodomestici in genere.

Sono esclusi i danni:

- 3) ad "apparecchiature ed impianti elettronici" definiti in glossario;
- 4) dovuti ad usura, manomissione, corrosione, ossidazione, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- 5) causati da carenza di manutenzione;
- 6) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché
- 7) quelli accaduti durante operazioni di collaudo o prova;
- 8) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o locatore dei beni assicurati;
- 9) a tubi e valvole elettroniche, a lampade ed altre fonti di luce, tubi catodici, alle resistenze elettriche scoperte.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto;

XVI. Acqua condotta

- a) fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato indicato in polizza e di sua esclusiva pertinenza .

Restano esclusi i danni:

- **derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;**
- **provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;**
- **provocati da gelo, umidità e stillicidio;**
- **derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni.**

- b) qualora sia assicurato il fabbricato, allorquando si accertino e si quantifichino danni materiali e diretti al fabbricato stesso indennizzabili in base alla garanzia di cui al comma a), la Compagnia rimborsa altresì le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che ha dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di fabbricato, effettuate per la ricerca della rottura accidentale.

XVII. Spese di demolizione e sgombero

- a) La Compagnia rimborsa le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residui del sinistro (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche o integrazioni) alla più vicina discarica autorizzata, fermo quanto previsto all'Art. 19.
- b) Sono compresi i residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10 % di quanto complessivamente indennizzabile al punto a) .

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto .

XVIII. Spese per rimuovere e ricollocare le macchine agricole, i macchinari agricoli e le attrezzature, il contenuto dell'abitazione e/o dell'agriturismo, le scorte, i prodotti, le merci, bestiame assicurato e comunque illeso, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto all' Art. 19-

XIX. Il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti e registri dell'ufficio, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati in conseguenza di sinistro risarcibile a termini di polizza.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro;

XX. Spese sostenute per provvedere allo smassamento dei cumuli di foraggio colpiti da fermentazione anormale al fine di limitare tale fermentazione e la conseguente autocombustione, entro i limiti della somma assicurata alla partita foraggio .

XXI. Scoppio dei carburanti dei mezzi ricoverati

La Compagnia prende atto che nell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda assicurata possono trovarsi veicoli ed automezzi in sosta e/o in rimessa anche di terzi. La Compagnia pertanto risponderà anche dei danni che lo scoppio od esplosione del carburante contenuto nei serbatoi di tali veicoli può occasionare alle cose assicurate, anche quando non vi sia sviluppo di incendio

XXII. Oneri di urbanizzazione e di ricostruzione

Sono indennizzabili, in quanto conseguenti agli eventi assicurati, e nei limiti delle somme assicurate, i costi ed oneri (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**) che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del fabbricato e per la Direzione Lavori .

XXIII. Onorari dei periti

La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termine di polizza e nei limiti delle somme assicurate, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle NORME CHE REGOLANO I SINISTRI - SEZIONE INCENDIO, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

XXIV. Le spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale di serbatoi ad uso agricolo e di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso .

XXV. La Compagnia rimborsa **le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas** relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti a servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione.

La Compagnia rimborsa:

- 1) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
- 2) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto 1) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

XXVI. Furto di fissi e infissi

La Compagnia indennizza il furto di fissi e infissi, sempreché risulti assicurata la partita "fabbricato", compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

XXVII. Rottura lastre

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti a seguito di **rottura accidentale di lastre** di pertinenza dell'Azienda Agricola Agrituristica e dell'Abitazione degli assicurati.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Sono esclusi i danni :

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai;
- ai lucernari ed alle serre ;
- quelli dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione;
- dovuti a rigature o scheggiature;

XXVIII. Partecipazione a mostre o fiere

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi alle macchine agricole e attrezzature, scorte, prodotti e merci (se assicurati alle relative partite), oggetto dell'attività dichiarata in polizza, anche durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, svolte nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. **L'assicurazione non vale per gioielli ed oggetti preziosi**

XXIX. Valori, preziosi, beni pregiati

Fermo il limite della somma assicurata alla partita "Effetti domestici" e fino alla concorrenza del limite di cui allo specchio riepilogativo, l'assicurazione è estesa a *valori, preziosi e beni pregiati* .

XXX. Alloggio sostitutivo

La Compagnia rimborsa, entro i limiti delle somme assicurate, le spese purché documentate sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi per un alloggio sostitutivo (albergo e / o altri locali) durante il periodo

Sezione Incendio, Eventi Naturali ed altri danni ai beni in cui la dimora abituale, se assicurata, è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, **per un periodo massimo di 3 mesi.**

Art. 31 - Eventi speciali

Sono comprese nell'assicurazione le seguenti estensioni:

I. Eventi atmosferici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da : uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine quando gli stessi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti limitrofi, assicurati o non. Sono compresi i danni alle cose assicurate all'interno di fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni, anche parziali, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Compagnia non risponde dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- intasamento o traboccamento di grondaie o pluviali senza rottura degli stessi;

subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinzioni e cancelli in legno o materiale plastico, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne, ciminiera, pannelli solari termici;
- fabbricati collabenti;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi, dei silos ed impianti fissi per natura e destinazione;
- capannoni pressostatici e simili;
- baracche e strutture in legno, materiale plastico o tela, e quanto in essi contenuto;
- serre, tunnel, fungaie, tensostrutture agricole e non, gazebo;
- tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati e relativi contenuti;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti
- fabbricati destinati ad alpeggio;
- lastre di cemento-amianto o fibrocemento, lastre di fibrocemento ecologico, manufatti di materia plastica, impianti fotovoltaici per effetto di grandine.

II. Tumulti, scioperi e sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Compagnia risponde:

- 1- dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio;
- 2- degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto, tentato furto, rapina, sottrazione o ammanco di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro da alterazione od omissione di controlli o manovre;

- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- f) subiti da merci o prodotti agricoli in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- g) da avvelenamento di foraggio, scorte, prodotti e merci;
- h) da scritte, imbrattamento o deturpamento dei muri esterni del fabbricato;
- i) alle coltivazioni arboree e alle granaglie sullo stelo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione.

Relativamente ai danni causati da terrorismo restano esclusi i danni causati da:

- **contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;**
- **derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.**

III. Colaggio acqua da impianti di estinzione

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La Compagnia non risponde:

- **dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;**
- **dei danni causati dal gelo;**

delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione

Art. 32 - Cosa non comprende l'assicurazione

Non sono compresi i danni:

- a) **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b) **causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) **causati od agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- d) **causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti;**
- e) **di smarrimento, furto o tentato furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti alla presente Sezione;**
- f) **di scoppio o implosione alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato se l'evento sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- g) **indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;**
- h) **di traumi e lesioni al bestiame e le conseguenti ripercussioni negative, salvo che siano direttamente e materialmente causati da eventi assicurati con le garanzie di cui all'art. 30;**
- i) **ai cavalli che abbiano partecipato o partecipino a corse professionistiche negli ippodromi;**
- l) **a piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti, alle granaglie sullo stelo;**
- m) **al foraggio causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione anormale;**
- n) **alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto di leasing;**
- o) **ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;**

- p) subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE ATTRIBUITA LA SPECIFICA SOMMA ASSICURATA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO
--

Art. 33- Prodotti agricoli in refrigerazione

A parziale deroga dell'Art. 32 comma p) la Compagnia indennizza i danni materiale e diretti subiti dai prodotti in refrigerazione assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, o fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti:

- A) ad eventi garantiti in polizza;
- B) all'accidentale verificarsi di rotture o guasti nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Non sono considerati guasti i danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti.

Sono inoltre esclusi i danni per i quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione.

La garanzia opera anche se gli eventi di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

L'assicurazione è prestata a **primo rischio assoluto** fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita .

Art. 34 - Ricorso Terzi e/o Locatari

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o

riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 Codice Civile.

Art.35- Rischio locativo

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde, secondo le NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 18 qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art.36- Fenomeno elettrico

La garanzia di cui all'Art.30 XV si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art.37 - Spese di demolizione e sgombero

La garanzia di cui all'Art. 30 XVII si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art.38 - Rifacimento archivi e documenti

La garanzia di cui all'Art. 30 XIX si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art.39 - Dispersione liquidi

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti di dispersione liquidi, in quanto parte delle merci assicurate alla relativa partita, contenuti in appositi contenitori quali serbatoi, silos, vasche, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

Sono esclusi i danni:

- derivanti o conseguenti ad usura, corrosione, imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti
- dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- di fuoriuscita di materiale fuso;
- di stillicidio;
- causati ad altri enti da dispersione del liquido;

Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca e la rottura e la sua riparazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata e con applicazione della franchigia indicata nello schema riepilogativo.

Art.40 - Asfissia da fenomeno elettrico

Ad integrazione dell'Art. 30 XI la Compagnia indennizza i danni di asfissia che colpiscano gli animali, se assicurati, in conseguenza di guasti e rotture accidentali degli impianti di ricambio forzato dell'aria, di illuminazione e condizionamento, originati da fenomeno elettrico.

La garanzia è operante a condizione che siano installate e operanti le seguenti misure di prevenzione:

- a) impianto elettrico e impiantistica in generale a norma CEI;
- b) apparecchio autonomo per il rilevamento e la segnalazione dei guasti agli impianti preposti alla climatizzazione e al ricambio forzato dell'aria, nonché le irregolarità o le interruzioni nella distribuzione dell'energia elettrica;
- c) la segnalazione delle anomalie rilevate deve avvenire mediante allarmi acustici e visivi autonomi, per l'avviso immediato agli addetti presenti al lavoro e/o al custode in servizio presso l'azienda agricola;
- d) gruppo elettrogeno autonomo, atto a sopperire alle eventuali carenze nella distribuzione di energia elettrica. Il generatore deve essere tenuto in perfetto stato di manutenzione e in condizione di rimanere in esercizio per la durata di almeno 4 ore consecutive.

La garanzia è operante applicando i limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.41 - Reimpianto di coltivazioni arboree

La Compagnia rimborsa le spese di reimpianto delle coltivazioni intensive di piante da frutto, a seguito di sinistro indennizzabile da incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio non causato da ordigni esplosivi.

Sono esclusi dalla garanzia i frutti pendenti e gli indennizzi per abbattere, estirpare e sgombrare i residui del sinistro, ed inoltre per il mancato attecchimento delle piante dopo il rimpiazzo.

L'indennizzo sarà corrisposto comunque solo a rimpiazzo avvenuto nell'appezzamento colpito da sinistro, e sempreché lo stesso avvenga **entro dodici mesi dalla data del sinistro**.

Le spese per abbattere, estirpare e sgomberare i residui del sinistro - escluse le spese di bonifica, sono comprese fino alla concorrenza di quanto assicurato in polizza come "Spese di demolizione e sgombero".

La garanzia è operante applicando i limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.42 - Granaglie sullo stelo

A parziale deroga dell'Art 32 comma I la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti da incendio delle granaglie sullo stelo ed inoltre:

- A) nel caso di mietitura, subito durante l'effettuazione della stessa sia dalle granaglie trebbiate sia dalla paglia relativa sul campo e durante il trasporto entro i confini dell'azienda. In tal caso la garanzia cessa appena ultimato il trasporto e, comunque, alle ore 24 del giorno successivo alla mietitura;
- B) nel caso di mietitura, subito durante l'effettuazione della stessa nonché durante il trasporto dai fondi coltivati dall'Assicurato ai locali di deposito dell'azienda. In tal caso la garanzia cessa mano a mano che la battitura o trebbiatura si compie.

La garanzia è prestata fino al 31 Agosto di ogni anno.

Eseguite tali operazioni le granaglie rientrano nella voce scorte e prodotti se assicurata, e la paglia alla voce foraggio se assicurata.

Art.43 - Pianta in vivaio (solo per aziende florovivaistiche)

A parziale deroga dell'Art. 32 comma I) la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente da incendio a piante e colture di qualsiasi essenza sia in serra che a pieno campo.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Si intendono esclusi i danni:

- A) ai frutti pendenti;
- B) a piante e colture non oggetto delle attività florovivaistiche;
- C) a piante e colture che al momento del sinistro risultassero affette e/o contagiate da malattie crittogamiche, batteriche, virotiche, e/o da attacchi parassitari in genere e/o da fisiopatie;
- D) indiretti quali arresto vegetativo temporaneo, ritardo vegetativo e genericamente tutti quegli aspetti fisiologici temporanei e reversibili, nonché l'insorgenza di malattie e/o attacchi crittogamici, batteriologici, virotici e/o parassitari in genere, ancorché verificatisi a seguito degli eventi garantiti in polizza.

SEZIONE INCENDIO – PACCHETTO “EVENTI ATMOSFERICI PLUS” CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO

Art.44 - Grandine su elementi fragili

Fermo quanto disposto dall'estensione “Eventi atmosferici” e ad integrazione della stessa, sono compresi i danni causati dalla grandine a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- b) impianti fotovoltaici, lastre di fibrocemento ecologico, manufatti in materia plastica.
- c) lastre di cemento amianto e fibrocemento non ecologico

Si intendono comunque esclusi i danni alle serre.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando i limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo;

Art.45 - Sovraccarico neve

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve.

Sono compresi i danni ai silos metallici ed al loro contenuto ribaltati a seguito del suddetto sovraccarico .

Si intendono esclusi i danni a fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, nonché a fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano influenti ai fini della presente estensione di garanzia.

Sono inoltre esclusi i danni causati :

- a) da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del fabbricato assicurato nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo , comignoli, tegole, grondaie, antenne;
- b) da valanghe e slavine;
- c) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- e) a capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, serre, baracche in legno e/o plastica, tettoie ed al loro contenuto;
- f) ai fabbricati destinati ad alpeggio.

La garanzia è operante applicando i limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.46 – Eventi atmosferici su costruzioni vulnerabili

A parziale deroga dell'Art. 31 I , la garanzia Eventi atmosferici è estesa :

I) a fabbricati aperti su uno o più lati ed al loro contenuto, se assicurati in polizza, causati da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando la violenza che caratterizza detti eventi è riscontrabile su una pluralità di enti , assicurati o non . I danni al contenuto sono indennizzabili solo se conseguenti a brecce o lesioni al fabbricato provocate dagli eventi di cui sopra .

Restano esclusi i fabbricati aperti su uno o più lati , e relativi contenuti , aventi copertura in lastre in cemento amianto o fibrocemento non ecologico .

II) a tensostrutture agricole così come definite in glossario (esclusi comunque i relativi contenuti)

La garanzia è operante applicando i limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

SEZIONE INCENDIO – PACCHETTO “DANNI D’ACQUA PLUS” CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO

Art.47 - Acqua piovana

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati dall’acqua piovana e disgelo in quanto l’acqua sia penetrata dal tetto o si sia infiltrata nel fabbricato in seguito a ingorgo o traboccamento delle grondaie , pluviali o delle condutture di scarico.

Sono esclusi:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse;
- i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- i danni che si verificassero a fabbricati aperti su uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- i danni a cose poste all'aperto o sotto tettoie;
- i danni da umidità e stillicidio;
- i danni dovuti a mancata o cattiva manutenzione del fabbricato.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

Art.48 - Rottura delle condutture da gelo

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo, comprese le spese per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi danneggiati, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino di parti del fabbricato effettuate per la ricerca della rottura.

Sono esclusi i danni:

- provocati dal gelo per rotture di condutture installate all'esterno del fabbricato anche se interrate;
- verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

Art. 49 - Occlusione e rigurgiti di fogna

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di occlusioni di tubazioni al servizio del fabbricato e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

SEZIONE INCENDIO – PACCHETTO “ SERRE “ CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO
--

Art.50- Eventi atmosferici

A parziale deroga dell'art. 31 I - Eventi atmosferici- la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle serre, così come definite in glossario, da: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando i limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo;

Art.51 - Grandine

A parziale deroga dell'art 31 I - Eventi atmosferici - la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle serre, così come definite in glossario, dalla grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando i limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo;

SEZIONE INCENDIO – CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI**Art.52 - Buona fede**

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un premio maggiore, l'Assicurato si impegna ad integrare il premio di polizza in misura corrispondente al maggior rischio che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.

Art.53 - Tipologie costruttive

I fabbricati assicurati debbono avere le seguenti caratteristiche costruttive :

- A) strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto costruiti prevalentemente in materiali incombustibili ;
- B) solai e armatura del tetto comunque costruiti.

Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione .

Sono comprese barchesse, tettoie, e sili comunque costruiti.

Art.54 - Criteri di attribuzione del valore dei beni assicurati

La garanzia è prestata per:

- A) il fabbricato , le serre e le tensostrutture al valore a nuovo, con il massimo del triplo del valore a stato d'uso ;
- B) il contenuto dell'abitazione, le macchine agricole, i macchinari agricoli ed attrezzature (esclusi trattori agricoli targati e non) al valore a nuovo con il massimo del triplo del valore allo stato d'uso, comprese le spese fiscali in quanto non detraibili;
- C) trattori agricoli targati e non : al valore allo stato d'uso ;
- D) preziosi, raccolte e collezioni in genere, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: al valore commerciale;
- E) valori: al valore nominale;
- F) il bestiame, le scorte, prodotti e merci, il foraggio, le granaglie ed i rimanenti beni assicurati: al valore commerciale.

Art.55 - Ubicazione dei beni assicurati

Il bestiame, le macchine agricole, i macchinari agricoli ed attrezzature, il foraggio, le scorte, prodotti e merci sono assicurati nell'ambito dell'azienda agricola o dei fondi su cui viene esercitata l'attività e sulle relative strade di collegamento.

Il bestiame è altresì assicurato nelle zone di alpeggio, anche oltre confine e sulle strade che ad esse conducono.

Le macchine agricole e le attrezzature installate ed applicate sono assicurate sia durante l'impiego sia in circolazione; sono altresì assicurate sui fondi di terzi e durante l'impiego per conto terzi a condizione che la proprietà dell'Assicurato sia dimostrabile.

Gli effetti domestici s'intendono assicurati esclusivamente all'interno dei fabbricati.

I capi di vestiario, gli oggetti personali e i valori di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, sono assicurati durante il temporaneo periodo di permanenza in locali di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, fino ad un importo pari al 10 % della somma assicurata per gli effetti domestici, fermi i limiti di indennizzo riportati nello schema riepilogativo , e limitatamente agli eventi garantiti ai punti I.II.III.IV.V.VI dell'Art. 30.

Art.56 - Anticipi sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo prevedibile sia di almeno EURO 50.000,00.

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad EURO 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art.57 - Colpa grave

A parziale deroga dell'Art 32 comma c), la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prevista la garanzia determinati da colpa grave del Contraente / Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge.

Art.58 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art.59 - Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante all'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Art.60 - Enti in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione **sono esclusi beni in leasing** qualora già coperti da apposita assicurazione e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.

Art.61 - Impianti già assicurati

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione sono esclusi gli "impianti fotovoltaici" qualora già coperti da apposita assicurazione e pertanto, in tale caso, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.

SEZIONE INCENDIO – SCHEMA RIEPILOGATIVO FRANCHIGIE

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimangono a carico dell'Assicurato i seguenti importi:

OPZIONE FRANCHIGIA “SMALL”

ART.	COMMA	GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA – EURO
31	I	EVENTI ATMOSFERICI	Scoperto 10% con il minimo di 500,00
	II	SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI	500,00
		TERRORISMO	3.000,00
44		GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI (SE RICHIAMATA)	Scoperto 15% con il minimo di 500,00
45		SOVRACCARICO NEVE (SE RICHIAMATA)	1.000,00
46		EVENTI ATMOSFERICI SU COSTRUZIONI VULNERABILI (SE RICHIAMATA)	Scoperto 15% con il minimo di 1.500,00
47		ACQUA PIOVANA (SE RICHIAMATA)	500,00
50		EVENTI ATMOSFERICI SU SERRE (SE RICHIAMATA)	Scoperto 15% con il minimo di 1.000,00
51		GRANDINE SU SERRE (SE RICHIAMATA)	Scoperto 15% con il minimo di 1.000,00
		OGNI ALTRA CAUSA	250,00

OPZIONE FRANCHIGIA “MEDIUM”

ART.	COMMA	GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA – EURO
31	I	EVENTI ATMOSFERICI	Scoperto 10% con il minimo di 1.000,00
31	II	TERRORISMO	3.000,00
44		GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI (SE RICHIAMATA)	Scoperto 15% con il minimo di 1.000,00
46	I, II	EVENTI ATMOSFERICI SU COSTRUZIONI VULNERABILI (SE RICHIAMATA)	Scoperto 15 % con il minimo di 1.500,00
50		EVENTI ATMOSFERICI SU SERRE (SE RICHIAMATA)	Scoperto 15% con il minimo di 1.000,00
51		GRANDINE SU SERRE (SE RICHIAMATA)	Scoperto 15% con il minimo di 1.000,00
		OGNI ALTRA CAUSA	1.000,00

OPZIONE FRANCHIGIA “LARGE”

ART.	COMMA	GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA – EURO
31	I	EVENTI ATMOSFERICI	Scoperto 10% con il minimo di 3.000,00
44		GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI (SE RICHIAMATA)	Scoperto 15% con il minimo di 3.000,00
46	I,II	EVENTI ATMOSFERICI SU COSTRUZIONI VULNERABILI (SE RICHIAMATA)	Scoperto 15 % con il minimo di 3.000,00
50		EVENTI ATMOSFERICI SU SERRE (SE RICHIAMATA)	Scoperto 15% con il minimo di 3.000,00
51		GRANDINE SU SERRE (SE RICHIAMATA)	Scoperto 15% con il minimo di 3.000,00
		OGNI ALTRA CAUSA	3.000,00

SEZIONE INCENDIO – SCHEMA RIEPILOGATIVO LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO

SEMPRE OPERANTI			
ART.	COMMA	GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO – EURO
30	I	INCENDIO	LA SOMMA ASSICURATA
	II	FULMINE	LA SOMMA ASSICURATA
	III	ESPLOSIONE, SCOPPIO, IMPLOSIONE	LA SOMMA ASSICURATA
	IV	CADUTA AEROMOBILI	LA SOMMA ASSICURATA
	V	ONDA SONICA	LA SOMMA ASSICURATA
	VI	URTO DI VEICOLI	LA SOMMA ASSICURATA
	VII	SVILUPPO DI FUMI, GAS, VAPORI	LA SOMMA ASSICURATA
	VIII	FUMO	LA SOMMA ASSICURATA
	IX	DANNI CAUSATI PER ORDINE AUTORITÀ	LA SOMMA ASSICURATA
	X	CADUTA ASCENSORI E MONTACARICHI	LA SOMMA ASSICURATA
	XI	ASFISSIA DEL BESTIAME	LA SOMMA ASSICURATA
	XII	FOLGORAZIONE DEL BESTIAME	LA SOMMA ASSICURATA
	XIII	FERMENTAZIONE E AUTOCOMBUSTIONE FORAGGIO	LA SOMMA ASSICURATA
	XIV	DISPERSIONE OLIO VINO, ACETO, LIQUORI , LATTE	5.000,00
	XV	FENOMENI ELETTRICI	5.000,00
	XVI a)	ACQUA CONDOTTA	LA SOMMA ASSICURATA
	XVI b)	RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	5.000,00
	XVII a)	SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	15% DELL'IMPORTO INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA , CON IL MASSIMO DI 100.000,00
	XVII b)	SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO CATEGORIA "PERICOLOSI "	10 % DI QUANTO INDENNIZZABILE AL PUNTO A)
	XVIII	SPESE DI RICOLLOCAMENTO	5.000,00
	XIX	RICOSTRUZIONE ARCHIVI E DOCUMENTI	5.000,00
	XX	SMASSAMENTO CUMULI FORAGGIO	10 % DELLA SOMMA ASSICURATA COME FORAGGIO
	XXI	SCOPPIO CARBURANTI DEI MEZZI RICOVERATI	LA SOMMA ASSICURATA
	XXII	ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE	5% DELL'IMPORTO INDENNIZZABILE CON IL MASSIMO DI 10.000,00
	XXIII	ONORARI DEI PERITI	5% DELL'IMPORTO INDENNIZZABILE CON IL MASSIMO DI 5.000,00
	XXIV	RIMPIAZZO COMBUSTIBILE	3.000,00
	XXV	RIPARAZIONE TUBI GAS	5.000,00
	XXVI	FURTO FISSI E INFISSI	5.000,00
	XXVII	ROTTURA LASTRE	1.500,00
	XXVIII	PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONE, MOSTRE, FIERE	5% DELLA SOMMA ASSICURATA ALLE RELATIVE PARTITE
	XXIX	VALORI, PREZIOSI, BENI PREGIATI	5.000,00
	XXX	ALLOGGIO SOSTITUTIVO	3.000,00
31	I	EVENTI ATMOSFERICI	LA SOMMA ASSICURATA, CON IL LIMITE DI 15.000,00 PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
	II	SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI	LA SOMMA ASSICURATA
		TERRORISMO	50% DELLE SOMME ASSICURATE
	III	COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI DI ESTINZIONE	250.000,00
OPERANTI SOLO SE ATTIVATA LA SPECIFICA PARTITA			
33		PRODOTTI AGRICOLI IN REFRIGERAZIONE	LA SOMA ASSICURATA

34		RICORSO TERZI E/O LOCATARI	LA SOMMA ASSICURATA
35		RISCHIO LOCATIVO	LA SOMMA ASSICURATA
36		FENOMENO ELETTRICO IN AUMENTO	LA SOMMA ASSICURATA
37		SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO	LA SOMMA ASSICURATA
38		RICOSTRUZIONE ARCHIVI E DOCUMENTI IN AUMENTO	LA SOMMA ASSICURATA
39		DISPERSIONE LIQUIDI	LA SOMMA ASSICURATA
		ASFISSIA DA FENOMENO ELETTRICO	25.000,00 PER SINISTRO E ANNO
40			
41		REIMPIANTO COLTIVAZIONI ARBOREE	50.000,00
42		GRANAGLIE SULLO STELO	LA SOMMA ASSICURATA
43		PIANTE IN VIVAIO	LA SOMMA ASSICURATA
PACCHETTO "EVENTI ATMOSFERICI PLUS"			
44	a)	GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI COMMA A)	25.000,00
	b)	GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI COMMA B)	15.000,00
	c)	GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI COMMA C)	5.000,00
45		SOVRACCARICO NEVE	30% DELLA SOMMA ASSICURATA ALLE RISPETTIVE PARTITE
46	I	EVENTI ATMOSFERICI SU COSTRUZIONI VULNERABILI	70 % DELLA SOMMA ASSICURATA CON IL MASSIMO DI 200.000 ,00 PER SINISTRO
	II	EVENTI ATMOSFERICI SU COSTRUZIONI VULNERABILI	60 % DELLA SOMMA ASSICURATA
PACCHETTO "DANNI DA ACQUA PLUS"			
47		ACQUA PIOVANA	10.000,00
48		GELO	5.000,00
49		OCCLUSIONI E RIGURGITI DI FOGNA	5.000,00
PACCHETTO "SERRE "			
50		EVENTI ATMOSFERICI	50 % DELLA SOMMA ASSICURATA ALLA SERRA CON IL MASSIMO DI 25.000 ,00 PER SINISTRO
51		GRANDINE	50 % DELLA SOMMA ASSICURATA ALLA SERRA CON IL MASSIMO DI 25.000 ,00 PER SINISTRO

SEZIONE SOSTEGNO ALLE SPESE

CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE ATTRIBUITA LA SPECIFICA SOMMA ASSICURATA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO

A SEGUITO DI DANNI AI BENI :

Art.62 - Maggiori spese

A parziale deroga dell'Art. 32 comma g) , la Compagnia in caso di sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio , eventi naturali e altri danni ai beni che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività quali, a titolo di esempio:

- uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- lavorazioni presso terzisti o affidate a conto terzisti ;
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Compagnia non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei **120 giorni** successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata e con applicazione della franchigia indicata nello schema riepilogativo

Art.63 -Diaria forfettaria

In caso di forzata interruzione dell'attività dell'azienda agricola o agrituristica causata da sinistro indennizzabile a termini della Sezione *Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni* la Compagnia riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario di **Euro 200,00** per ogni giorno lavorativo di totale forzata interruzione dell'attività, purché di durata superiore a **5 giorni lavorativi** e fino a **45 giorni** per sinistro.

Qualora detta forzata interruzione fosse parziale, ossia riguardante solo parte dell'azienda assicurata, l'importo forfettario giornaliero sopra indicato sarà ridotto della metà.

Il massimo importo che la Compagnia sarà tenuta ad indennizzare sarà pertanto pari e **Euro 9.000,00**

A SEGUITO DI INFORTUNIO:

Art. 64 -Cosa comprende l'assicurazione

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi del contratto, il Ricovero Ospedaliero sia superiore a 5 giorni consecutivi e/o il periodo di convalescenza domiciliare successivo al ricovero sia superiore a 30 giorni consecutivi, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato - a titolo di Sostegno Temporaneo al Reddito - la somma mensile indicata nella scheda di polizza - **per un periodo massimo pari a 6 mensilità.**

Per il conteggio delle mensilità sarà adottato il seguente criterio:

- il periodo di ricovero deve essere superiore a 5 giorni, mentre il periodo di convalescenza prescritto deve essere superiore a 30 giorni e devono essere entrambi certificati da idonea documentazione sanitaria;
- la mensilità sarà calcolata a partire dal 6° giorno di ricovero o dal 31° giorno di convalescenza e per periodi di 30 giorni solari;

Art. 65 - Cosa comprende l'assicurazione infortuni - Eventi garanti

L'assicurazione vale per l'infortunio, intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all'Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili nello svolgimento:

- I) delle attività professionali e secondarie, compresi quelli occorsi durante il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa - (Rischio Professionale);
- II) di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità, purché inerenti la vita di privata e di relazione, lo svolgimento delle attività domestiche, i passatempi e hobbies, lo svolgimento di attività di volontariato e più in generale le attività legate alla vita quotidiana - (Rischio Extra Professionale).

Sono considerati infortunio gli eventi:

- 1) sofferti durante l'uso e/o la guida di autoveicoli in genere, di motoveicoli, di ciclomotori e di natanti da diporto, sempreché l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- 2) sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- 3) conseguenti ad abuso di alcolici, **con esclusione degli eventi occorsi quando l'Assicurato si trova alla guida di veicoli a motore in genere, di motoveicoli, di ciclomotori, di natanti e aeromobili in genere;**
- 4) sofferti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- 5) conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- 6) derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- 7) derivanti da stato di guerra internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio di tali eventi; la garanzia è valida a condizione che l'Assicurato, al momento dello scoppio delle ostilità, si trovi già nello Stato Estero nel quale gli eventi sopra descritti siano insorti;
- 8) occorsi in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri, fermo restando quanto previsto dall'Art. 66 comma a);
- 9) occorsi in qualità di passeggero su elicotteri di Enti e/o Società regolarmente autorizzati, che esercitano attività di Elisoccorso di Emergenza: tale evento è garantito a condizione che l'Assicurato sia imbarcato sull'elicottero in qualità di volontario che presta servizio di soccorso o qualora sia esso stesso il soggetto soccorso;
- 10) sofferti in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o eventi naturali in genere.

Sono parificati ad infortunio:

- 11) l'asfissia non di origine morbosa o patologica;
- 12) gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- 13) da infezioni causate da germi introdottisi nell'organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna traumatica;
- 14) le lesioni causate da contatto improvviso con sostanze corrosive;
- 15) l'annegamento;
- 16) l'assideramento o il congelamento;
- 17) i colpi di sole o di calore;
- 18) la folgorazione;
- 19) le lesioni determinate da sforzi, comprese le ernie addominali;
- 20) le affezioni acute e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o da punture di insetti;
- 21) la rottura sottocutanea dei tendini e le lesioni muscolari quali strappi e stiramenti.

Art.66 - Cosa non comprende l'assicurazione - eventi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- a) occorsi in occasione dell'uso, anche come passeggero, di aeromobili di Società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di aeromobili di aeroclubs e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio, inclusa la pratica del paracadutismo;
- b) occorsi in qualità di pilota e/o componente dell'equipaggio di aeromobili in genere;
- c) occorsi in occasione della partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l'uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- d) occorsi in occasione dell'uso e guida di autoveicoli e motoveicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- e) sofferti per le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- f) occorsi in conseguenza di ubriachezza quando l'Assicurato si trova alla guida di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori o natanti di qualsiasi genere;
- g) occorsi in occasione di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall'Assicurato e/o da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;
- h) sofferti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, di comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive;
- i) sofferti a causa dell'uso di allucinogeni e da quello non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- j) occorsi in occasione della partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;
- k) sofferti a causa di guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici, fatto salvo quanto previsto all'Art. 65 - punti 6 e 7;
- l) occorsi in occasione della pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente;
- m) sofferti in occasione della pratica di sport estremi quali: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e similari alla pratica di sport estremi;
- n) sofferti per l'uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici;
- o) occorsi in occasione dell'uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l'Assicurato dimostri, al momento del sinistro, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo;
- p) sofferti durante l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione gli eventi sofferti:

- q) per le conseguenze di ernie diverse da quelle addominali da sforzo e gli infarti da qualunque causa determinati;
- r) per le conseguenze di malattie tropicali inclusa la malaria;
- s) per le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile ai termini del contratto.

Art.67 - Limiti di età anagrafica dell'assicurazione

La garanzia Sostegno al Reddito è valida per le persone assicurate che abbiano un'età uguale o inferiore a 70 anni.

Qualora una persona assicurata raggiunga detto limite di età prima della scadenza annuale del contratto, la garanzia rimane valida fino a tale data, al termine della quale l'assicurazione cessa di avere effetto.

Art.68 - Persone fisiche non assicurabili

Non sono assicurabili le persone fisiche affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia. Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso di efficacia del contratto, si applica quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

Non sono altresì assicurabili i soggetti che, al momento della stipulazione del contratto, esercitino le seguenti professioni:

- Pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo;
- Hostess, stewards, membri di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri;
- Collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli;
- Addetto al soccorso alpino o in attività in alta montagna;
- Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere);
- Addetto in impianti di energia nucleare;
- Acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli;
- Sportivi professionisti, intendendosi per tali i soggetti che producono reddito da lavoro dall'attività sportiva.

Qualora al momento del sinistro l'attività professionale svolta dall'Assicurato sia annoverabile alle suddette, si applica quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

SCHEMA RIEPILOGATIVO LIMITI DI INDENNIZZO /FRANCHIGIE

ART.	COMMA	GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO – EURO	FRANCHIGIE
62		MAGGIORI SPESE	LA SOMMA ASSICURATA	500,00
63		DIARIA FORFETTARIA	9.000,00	LA DURATA DELLA FORZATA INATTIVITA' DEVE ESSERE SUPERIORE A 5 GIORNI LAVORATIVI
64		SOSTEGNO TEMPORANEO AL REDDITO	LA SOMMA ASSICURATA MENSILE FINO AD UN MASSIMO DI SEI MENSILITA'	IL PERIODO DI RICOVERO DEVE ESSERE SUPERIORE A 5 GIORNI, MENTRE IL PERIODO DI CONVALESCENZA PRESCRITTO DEVE ESSERE SUPERIORE A 30 GIORNI

SEZIONE FURTO

Art.69 - Rischio assicurato in aziende agricole con abitazione abituale

Nei casi in cui l'Assicurato e/o familiari o dipendenti dimorino e pernottino abitualmente nell'Azienda agricola, la Compagnia si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purchè l'asportazione della re furtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
- d) Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Sono inoltre indennizzabili, nell'ambito della somma assicurata:

- e) i **guasti** cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi relativi, compreso impianto di allarme;
- f) i danni per **rapina**, anche se iniziata all'esterno dei locali contenenti le cose assicurate;
- g) i danni da **estorsione** purchè iniziata ed avvenuta all'interno dei locali;
- h) i danni da **scippo** e rapina di denaro, oggetti di vestiario, gioielli e pellicce se indossati dall'Assicurato e/o suoi familiari fuori dai locali di abitazione;
- i) i danni da **atti vandalici** cagionati dai ladri;
- j) **portavalori**: i danni da scippo, rapina, improvviso malore, furto con destrezza relativamente a denaro, carte valori, titoli di credito in genere commessi sulla persona del Contraente o dei suoi familiari durante il trasporto dei suddetti valori al domicilio del Contraente, alle Banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
- k) valori, preziosi, beni pregiati

Per eventuali franchigie, scoperti e limiti di risarcimento applicati alle garanzie sopraindicate si rimanda allo schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Limitatamente alle macchine agricole semoventi la garanzia vale anche all'aperto nell'ambito dei confini dell'azienda agricola.

Art.70 - Rischi assicurati in aziende agricole con abitazione saltuaria

Nei casi in cui l'Assicurato e/o familiari o dipendenti non hanno fissa dimora nell'azienda agricola che tuttavia risulti regolarmente condotta, la Compagnia si obbliga a indennizzare i danni come è detto per l'azienda agricola abitata, ma limitatamente:

- a) al furto degli enti riposti sottotetto a fabbricati chiusi, **esclusi comunque: valori, preziosi, beni pregiati, antiparassitari, anticrittogamici, concimi e sementi**
- b) ai guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi, **con il limite di cui allo schema riepilogativo;**
- c) alla rapina.

Art.71 - Mezzi di chiusura dei locali

Le garanzie di cui agli Artt. 69 e 70 sono operanti a condizione che:

- A) i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti in solida muratura;
- B) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari,

di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi in quanto non sia diversamente con venuto i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Relativamente ai rischi assicurati in aziende agricole **con abitazione abituale**, si conviene che in caso di sinistro qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato:

- C) se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, la Compagnia indennizzerà il danno a termini di polizza;**
D) se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, la Compagnia indennizzerà il danno sotto deduzione di uno scoperto di cui allo schema riepilogativo.

Art.72 - Criteri di attribuzione del valore dei beni assicurati

L'assicurazione di cui alla presente sezione è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

La garanzia è prestata per:

- A) il contenuto dell'abitazione: al valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso, comprese le spese fiscali in quanto non detraibili;
 B) le macchine agricole, macchinari agricoli ed attrezzature: al valore allo stato d'uso;
 C) i preziosi, raccolte e collezioni in genere, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: al valore commerciale;
 D) i valori: al valore nominale;
 E) il bestiame, le scorte, prodotti e merci, il foraggio, le granaglie ed i rimanenti beni assicurati: al valore commerciale.

Art.73 - Cosa non comprende l'assicurazione

La Compagnia non indennizza i danni:

- A) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
 B) verificatisi in occasione di incendi, scoppi, esplosioni anche nucleari, radiazioni o contaminazioni radioattive;
 C) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
 D) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
 E) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 1) da persone che abitano con quelle indicate al punto d) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 3) da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 4) da persone legate a quelle indicate al punto d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
 F) ai cavalli che abbiano partecipato o partecipano a corse professionistiche negli ippodromi, agli animali domestici, da cortile, avicoli e/o cunicoli, alle api;
 G) alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto di leasing;
 H) ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
 I) alle cose e ai valori portati o consegnati dai clienti dell'azienda agricola/ agrituristica.
 Per i locali disabitati od incustoditi:
 J) sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati od incustoditi;
 K) per i valori, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del 15° giorno oppure dalle ore 24 del 25° giorno se custoditi in cassaforte o in armadio corazzato.

Art.74 - Ubicazione dei beni assicurati

- A) Le macchine agricole semoventi e le eventuali attrezzature installate e/o installabili (frese, vomeri e simili), e le attrezzature applicate e i carriaggi si intendono assicurate anche all'aperto purché nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola; le macchine agricole semoventi e le attrezzature installate e/o installabili sono altresì assicurate nell'ambito dei fondi dell'azienda agricola (anche se in uso), sulle strade di collegamento e sui fondi di terzi a condizione che la proprietà di dette macchine ed attrezzature sia dimostrabile.
- B) Il bestiame si intende assicurato se ricoverato in stalle od in recinti contigui purché ubicati nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola.
- C) Il contenuto dell'abitazione, le scorte, prodotti e merci si intendono assicurati esclusivamente nei locali protetti dai mezzi di chiusura come previsto all'Art. 71.

SCHEMA RIEPILOGATIVO LIMITI DI INDENNIZZO /FRANCHIGIE

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE FURTO					
Art	punto	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia	Scoperto
69	a, b, c, d	Furto	La somma assicurata		
	e)	Guasti cagionati da ladri azienda con dimora abituale	€ 5.000,00		
	f)	Rapina	La somma assicurata		
	g)	Estorsione	La somma assicurata		
	h)	Scippo	€ 1.000,00		
	i)	Atti vandalici	€ 5.000,00		
	j)	Portavalori	€ 1.500,00		10% per sinistro.
	k)	Valori, preziosi , beni pregiati	10 % della somma assicurata alla partita effetti domestici , con il massimo di Euro 2.500,00		
70	b)	Guasti cagionati da ladri, azienda con dimora saltuaria	€ 500,00 per sinistro		
71	D	Mezzi di chiusura non conformi, azienda con dimora abituale			20% se furto perpetrato con effrazione dei mezzi difformi

Inoltre, per i danni indennizzabili a termini della presente Sezione si applicano i seguenti limiti / scoperti / franchigie alle partite indicate:

Bovini, equini	per singolo animale € 16.000,00		10% con il minimo di € 1.500,00 (nota 1)
Suini			10% con il minimo di € 500,00 (nota 1)
Macchine agricole			10% con il minimo di € 50,00 (nota 1)
Enti sottotetto a fabbricati in aziende agricole con abitazione saltuaria			20% con il minimo di € 150,00 (nota 1)

Nota 1: gli scoperti e i relativi minimi sono cumulabili. Resta operante quanto disposto all'Art. 23

SEZIONE ELETTRONICA

Art.75 - Enti assicurabili

Con la presente sezione sono assicurabili:

- Apparecchiature ed impianti elettronici;
- Supporti dati.

Art.76 - Cosa comprende l'assicurazione

La Compagnia indennizza (**applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo**) i danni materiali e diretti causati alle "apparecchiature ed impianti elettronici" definiti in glossario, anche se di proprietà di terzi, collegate e pronte per l'uso per cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art.77 - Cosa non comprende l'assicurazione

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato e del Contraente;
- b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del fabbricato, crollo totale o parziale del fabbricato;
- c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- f) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di scarico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- i) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- j) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- k) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- l) da smarrimenti od ammanchi;
- m) derivanti da eventi indennizzabili a termini della SEZIONE "INCENDIO, EVENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI" e della sezione "FURTO", se operanti.

Sono altresì esclusi i danni causati da o dovuti a:

- n) uso e abuso di Internet o sistemi similari;
- o) qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni;
- p) qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari;
- q) uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari;
- r) qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari;
- s) qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software;
- t) funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi;

- u) qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d'autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d'autore o brevetti).
- v) danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Art.78 - Delimitazioni di garanzia

- I. I danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche delle apparecchiature assicurate, verificatisi senza palese riscontrabilità di cause esterne, **sono indennizzabili con uno scoperto del 10% del danno con il minimo non indennizzabile di EURO 1.000,00.**
- II. I danni imputabili a variazione di tensione nella rete di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature assicurate risultino protette da idonei apparecchi di protezione e stabilizzazione contro le sovratensioni ; qualora in caso di sinistro questi ultimi abbiano anch'essi subito danni per lo stesso evento e della stessa natura è confermata la **franchigia di EURO 150,00..**
- III. Nel caso in cui non risultino contestualmente danneggiati, detta **franchigia si intende elevata ad Euro 300,00.**
- IV. Nel caso di inesistenza o di mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione **sono indennizzabili con uno scoperto del 10% del danno con il minimo non indennizzabile di EURO 500,00.**

Art.79 - Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino a seguito di variazione di valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Art.80 - Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata **a primo rischio assoluto**, senza applicazione delle regola proporzionale .

Art.81 - Danni da furto

La Compagnia indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto delle apparecchiature elettroniche, a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- violando le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso di chiave false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La garanzia è prestata nel presupposto che i beni assicurati siano riposti all'interno di fabbricati aventi pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no. Qualora il fabbricato sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del tetto sia situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, la copertura del tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, o vetro cemento armato totalmente fisso. Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900cm² e con lato minore non superiore a 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cm².

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Nel caso in cui, al momento del sinistro venisse accertata l'esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:

- la Compagnia indennizzerà il danno a termini di polizza, purché l'autore si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile, rimanendo lo scoperto del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.

CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE ATTRIBUITA LA SPECIFICA SOMMA ASSICURATA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO

Art.82 - Supporti dati

La Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall'ultima copia di sicurezza effettuata, in casi di danno materiale e diretto causato ai supporti dati indennizzabile in base alla presente sezione, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 77.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 Codice Civile.

In nessun caso la Compagnia pagherà per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata in polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, **di uno scoperto del 10%** dell'importo indennizzabile con il minimo di **EURO 150,00**.

SCHEMA RIEPILOGATIVO LIMITI DI INDENNIZZO /FRANCHIGIE

Art	Comma	Garanzia o beni	Limite di indennizzo	Franchigia €	Scoperto
76		Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza	La somma assicurata	150,00	
78	I	Danni verificatisi senza palese riscontrabilità di cause esterne			10 % con il minimo di Euro 1.000,00
78	II	Danni da variazione di tensione ad apparecchiature <u>protette</u>		150,00	
78	III	Danni da variazione di tensione ad apparecchiature <u>protette</u>		300,00	
78	IV	Danni da variazione di tensione ad apparecchiature <u>non protette</u>			10 % con il minimo di Euro 500,00
81		Danni da furto perpetrato forzando mezzi di chiusura difformi all' art. 81			20 %
CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE ATTRIBUITA LA SPECIFICA SOMMA ASSICURATA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO					
82		Supporti dati			10 % con il minimo di Euro 150,00

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Art.83 - Rischio assicurato

La Compagnia nei modi, limiti e termini previsti dalle condizioni di assicurazione che seguono, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di:

- a) **Proprietario conduttore dell'Azienda Agricola assicurata;**
- b) **Proprietario non conduttore dell'Azienda Agricola assicurata;**
- c) **Affittuario conduttore dell'Azienda Agricola assicurata.**

così come specificato nella scheda di polizza.

Art.84 - Cosa comprende l'assicurazione

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette all'attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n.1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38.

L'assicurazione è prestata con una franchigia fissa e assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato.

I lavoratori parasubordinati soggetti all'assicurazione INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato a tutti gli effetti. I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'assicurazione INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa esercitata dall'INAIL.

L'assicurazione RCO è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art.14 della legge 12 giugno 1984, n.222.

Art.85 - Persone non considerate terzi

Ai fini della assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

- c) le persone che essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, eventuali subappaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia.

Art.86 - Cosa non comprende l'assicurazione

In relazione alle garanzie previste all'Art. 84 lettera A) RCT , **l'assicurazione non comprende i danni:**

- a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- b) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
- e) alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse;
- f) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati, nonché i danni a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno;
- g) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- h) cagionati da macchine e macchinari in genere, merci, prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la loro consegna a terzi;
- i) da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- j) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- k) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- l) alle persone trasportate su veicoli a motore;
- m) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- n) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo;
- o) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- p) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- q) derivanti da impiego di fitofarmaci o da sostanze di qualsiasi genere, composte in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui uso sia vietato da leggi e regolamenti;
- r) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- s) riconducibili alla sindrome del morbo di Creutzfeld-Jakob (BSE);
- t) a scorte, prodotti, derrate in genere indipendentemente a chiunque appartengano;
- u) a terreni, coltivazioni, appezzamenti di terreno in genere su cui si sono eseguite lavorazioni, trattamenti, operazioni di irrorazione e/o irrigazione;
- v) derivanti da attività di agriturismo e fattorie didattiche;
- w) alle persone che cavalcano o conducono gli animali;
- x) derivanti dall'attività venatoria, nonché dalla proprietà o conduzione di riserve di caccia.

Inoltre in relazione alle garanzie previste all'Art. 84 lettera A) RCT e lettera B) RCO, **l'assicurazione non comprende i danni:**

- y) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in

connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- z) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- aa) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- bb) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- cc) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- dd) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- ee) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

Art. 87 - Delimitazione territoriale

L'assicurazione di cui all'Art. 84 A) RCT vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo. Relativamente ai danni verificatisi negli USA, Canada e Messico, la garanzia presta i suoi effetti limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e con l'applicazione di una **franchigia fissa per ogni sinistro di EURO 2.500,00**.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da Società siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di USA, Canada e Messico.

L'assicurazione di cui all'Art. 47 B) RCO vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.

Art.88 - Pluralità di assicurati - Responsabilità solidale

I massimali stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità concorrente di più assicurati. Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art.89 - Massimo risarcimento

Si conviene tra le parti che relativamente alle garanzie previste all'Art. 84 lettera A) RCT e lettera B) RCO, la Compagnia non risponderà per somme superiori al massimale previsto in polizza per la garanzia RCT, qualora uno stesso evento interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.

Art. 90- Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale

Si da atto tra le parti che il premio della presente sezione è calcolato in base alla superficie totale espressa in ettari dell'Azienda Agricola assicurata, come dichiarato nella Scheda di polizza.

Qualora nel corso del contratto la superficie in ettari dovesse subire **variazioni in aumento o diminuzione in misura di almeno il 20%** rispetto a quella dichiarata al momento della stipulazione del contratto, l'Assicurato dovrà darne avviso alla Compagnia entro i 15 giorni successivi a detta variazione, mentre il premio di polizza sarà adeguato non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione.

Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale superficie, la Compagnia procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli ettari dichiarato al momento della stipulazione della polizza e quello accertato al momento del sinistro, ciò in applicazione dell'Art. 1898 Codice Civile ultimo comma.

La Compagnia rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solamente nel caso in cui la superficie complessiva in ettari accertata al momento del sinistro non risulti superiore al 20% rispetto alla superficie dichiarata in polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)

Art.91 - Proprietà e conduzioni dei fabbricati

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 86 comma m), l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati civili / agrituristici e/o colonici descritti in glossario nei quali si svolge l'attività dedotta in contratto (compresi eventuali depositi e/o magazzini ad essa strumentali e/o spazi adibiti a punti vendita dedicati allo spaccio dei prodotti agricoli)

L'assicurazione comprende i danni corporali e materiali conseguenti:

- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione, nonché nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato, anche in ordine a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
- a spargimento d'acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del fabbricato assicurato
- alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso all'azienda;
- a condizione che siano di diretta pertinenza del fabbricato come definito nel glossario, alla proprietà degli adiacenti spazi di pertinenza, di parchi, aree verdi, alberi anche di alto fusto, strade private e recinzioni, aree adibite a parcheggio, cancelli o portoni anche azionati elettricamente.

Questa estensione è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con applicazione di una franchigia fissa indicata nello schema riepilogativo al termine della presente sezione. Non sono compresi i danni da inquinamento di cui all'Art. 86 comma aa), da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

Art.92 - Veicoli in sosta

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 86 comma g), l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto di merci (con esclusione di natanti e aeromobili), agli autoveicoli o motoveicoli di terzi e dei dipendenti dell'Assicurato, stazionanti nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività dell'Assicurato.

Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i danni previsti all'Art. 86 comma j), quelli da furto, da incendio, conseguenti al mancato uso dei veicoli, nonché quelli cagionati alle cose trovantisì nei veicoli stessi.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di una franchigia e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.93 - Merci (inclusi animali) in consegna e/o custodia, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 86 comma b) l'assicurazione comprende i danni materiali alle merci di terzi (inclusi gli animali) in consegna e/o custodia dell'Assicurato. Sono altresì compresi i danni alle merci di terzi (inclusi gli animali) che per esigenze di carico e scarico, si verifichino durante le operazioni di movimentazione e/o di sollevamento, a condizione che l'evento dannoso sia conseguenza della caduta accidentale o urto delle merci e/o degli animali stessi. La garanzia non comprende i danni che si verifichino durante il trasporto delle merci e/o degli animali stessi, oltreché quelli derivanti da furto, incendio, bagnamento, mancato uso delle merci e degli animali ed i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.94 - Veicoli sotto carico e scarico

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 86 comma g), l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto di merci (con esclusione di natanti e aeromobili) sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività dell'Assicurato.

Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti al mancato uso dei veicoli stessi, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui/nei mezzi stessi.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di una franchigia e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.95 - Smercio di prodotti

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 86 comma h), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, anche attraverso distributori automatici ovunque ubicati ed anche in occasione di fiere, mostre e mercati.

L'assicurazione vale anche per i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto solo se i generi alimentari sono prodotti direttamente dall'assicurato.

L'assicurazione presta il suo effetto a condizione **che il danno si verifichi entro 12 mesi** dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia della polizza, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso.

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- i danni alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
- i danni conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
- derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta indicata nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.96 - Committenza Auto

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 86 comma j), l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile, quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autocarri, macchine agricole, autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o allo stesso intestati al PRA e/o a lui dati in locazione.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Sono compresi in garanzia i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all'Art. 85 comma a).

La garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta indicata nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.97 - Danni da incendio, scoppio ed esplosione

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 86 comma c), sono compresi in garanzia i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

Qualora la presente garanzia fosse prestata anche con polizza Incendio (Ricorso Terzi da Incendio) stipulata dall'Assicurato con la Compagnia, detta estensione opererà in secondo rischio, e cioè in eccedenza alle somme o ai massimali assicurati con la suddetta polizza.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.98 - Condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 86 comma f), l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.99 - Cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 86 comma f), l'assicurazione comprende anche i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno. Sono esclusi i danni derivanti da lavori che necessitano sottomurature o altre tecniche sostitutive, oltreché da lavori di prosciugamento o impoverimento di falde acquifere.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.100 - Interruzione o sospensione di attività

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 86 comma p) l'assicurazione comprende nell'ambito del massimale RCT, i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini di polizza.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.101 - Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 86 comma aa), l'assicurazione comprende i danni corporali e materiali in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi in genere. Sono esclusi dalla garanzia i danni corporali e materiali derivanti da emissione o fuoriuscita di sostanze inquinanti in conseguenza di occlusione, tracimazione e/o rigurgito da qualunque causa determinati, dagli impianti, dalle condutture e dai macchinari, nonché da serbatoi e cisterne mobili e fisse.

La presente estensione di garanzia è prestata per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo di assicurazione e con l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.102 - Mezzi meccanici e macchinari in genere

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di mezzi meccanici e macchinari in genere (anche azionati a motore) - inclusi macchinari e/o impianti di sollevamento fissi installati sui mezzi stessi - sempreché utilizzati nell'ambito di pertinenza dell'azienda assicurata. Sono comunque esclusi tutti i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e / o macchinari in strada pubblica o privata equiparata pubblica .

Relativamente ai macchinari e/o impianti fissi installati sui mezzi stessi, la garanzia è prestata limitatamente ai danni materiali e corporali conseguenti ad eventi dannosi occorsi durante le operazioni di movimentazione e/o sollevamento di bracci ed impianti meccanici, mentre l'assicurazione non comprende i danni materiali alle cose e/o merci di terzi che per esigenze di carico e scarico, si siano verificati a seguito di operazioni di movimentazione e/o sollevamento.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni che si verifichino in conseguenza di trasporto delle merci stesse, nonché quelli derivanti da furto, incendio, bagnamento, mancato uso delle merci danneggiate e i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta indicata nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.103 - Estensione della qualifica di terzi

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 85 comma c) sono considerati terzi:

- i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'azienda assicurata, nonché di ditte/imprese addette al servizio di manutenzione e/o pulizia;
- il personale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione, per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione e/o formazione (stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.);

i quali subiscano un infortunio (escluse le malattie professionali) nello svolgimento delle loro mansioni e sempreché dall'evento sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, **con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.600,00 per ogni sinistro.**

Resta fermo e stabilito quanto previsto dall'Art. 89.

Art.104 - Parificazione al personale dipendente dei lavoratori stagionali e/o occasionali

Nell'ambito della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) di cui all'articolo 84 lettera B , si intendono parificati ai dipendenti dell'Assicurato, i lavoratori che, in relazione ad attività stagionali quali vendemmia e/o raccolta di prodotti orto frutticoli, si trovino per tali specifici periodi a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione.

L'assicurazione è valida esclusivamente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali) in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, **con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.600,00 per ogni sinistro.**

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Resta fermo e stabilito quanto previsto dall'Art. 89.

Art.105 - Responsabilità per danni causati da non dipendenti

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 86 lettera a), l'assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi da:

- titolari e dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'Azienda, nonché di imprese addette al servizio di pulizia e/o manutenzione;
- personale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (es. stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.);
- i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo;
- i lavoratori non dipendenti che in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa vengono impiegati per l'esecuzione di parte delle attività per la quale è prestata l'assicurazione;

mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato, ai lavori oggetto dell'attività prevista in polizza.

I massimali stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento, restano ad ogni effetto unici, anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

Art.106 - Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente ai dipendenti (compresi dirigenti e quadri intermedi), ai lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione,

ai familiari e soci coadiuvanti dell'Assicurato, tutti regolarmente iscritti all'INAIL, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi - escluso l'Assicurato stesso - nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, entro i limiti del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali.

I massimali stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento, restano ad ogni effetto unici, anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

Art.107 - Responsabilità ai sensi del TU in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 09/04/2008 N. 81)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato nella sua qualità di "Datore di lavoro" così come definito ai sensi dell'Art. 2 del TU - D. Lgs. 09/04/2008 N.81.

Viene altresì riconosciuta la qualifica di Assicurati ai dirigenti, ai preposti, ai dipendenti dell'Assicurato che ai sensi delle definizioni di cui all'Art. 2 ed alle prerogative a loro attribuite dal suddetto TU - D.Lgs. 09/04/2008 N.81, sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, l'osservanza ed il controllo delle norme e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per la responsabilità civile personale a loro ascrivibile ai sensi del TU - D.Lgs. 09/04/2008, fatto salvo in caso di dolo, il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti degli stessi.

La presente estensione presta i suoi effetti esclusivamente per i danni corporali (morte e lesioni personali) involontariamente cagionati a terzi - intendendosi per tali - anche i lavoratori dell'Assicurato come definiti ai sensi dell'Art. 2 e soggetti ai sensi dell'Art. 3 all'applicazione delle disposizioni del TU - D.Lgs. 09/04/2008, per i danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) sofferti dai lavoratori stessi nello svolgimento dell'attività lavorativa per cui sono comandati.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola:

- con gli obblighi previsti per il Datore di lavoro (incluso il dirigente) ai sensi dell'Art. 18 e per quanto riguarda i preposti ai sensi dell'Art. 19 del TU;
- con gli obblighi previsti ai sensi dell'Art. 26 del TU in caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni e/o risarcimenti di natura patrimoniale, le multe, le ammende, le penali e le sanzioni di qualsiasi natura di cui l'Assicurato debba rispondere in solido per legge, con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza.

Resta inteso che in caso di corresponsabilità di uno più Assicurati, l'esposizione globale della Compagnia non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.

Art. 108 - Lavori presso terzi- Cose trovantisi nell' ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'art. 86 comma e), l'assicurazione comprende, esclusivamente per i lavori eseguiti presso terzi, i danni materiali verificatisi durante la loro esecuzione, ferma l' esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall' Assicurato per l'esecuzione dei lavori stessi, nonché alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose con l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.109 - Danni da impiego di sostanze chimiche

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 86 commi q) e u), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell'impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari ad esclusivo uso agricolo. La garanzia è valida ed operante a condizione che tali sostanze siano conformi, al momento del sinistro, alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano il loro utilizzo.

Sono esclusi i danni cagionati da vizio o difetto originale dei prodotti utilizzati inclusa la mancata corrispondenza all'uso cui sono destinati, nonché i danni da inquinamento.

La presente estensione di garanzia è prestata per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo di assicurazione e con l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.110 - Distributori di latte fresco e prodotti alimentari in genere installati presso terzi

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile, ai sensi legge, derivante all'Assicurato per i danni corporali e i danni materiali involontariamente cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario e gestore di apparecchiature per la distribuzione di latte fresco e prodotti alimentari in genere, installate presso terzi, a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme e regolamenti vigenti in materia.

Sono esclusi i danni derivanti da difetto, alterazione, contaminazione accidentale e dolosa del prodotto distribuito.

Art.111 - Esemplificazioni ed integrazioni di copertura

- a) L'assicurazione comprende altresì a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile imputabile e/o derivante all'Assicurato in relazione:
- all'attività di allevamento bestiame, così come definito in glossario;
 - alle operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
 - alla proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e per servizio;
 - alla proprietà e utenza di cani;
 - dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione, incluse le relative condutture aeree e sotterranee, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, utilizzate per le esclusive necessità dell'Azienda Agricola;
 - dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand in tutto il mondo; ai fini della presente estensione, sono in ogni caso esclusi i danni da contagio agli animali propri e di terzi durante lo svolgimento delle manifestazioni suddette;
 - alla proprietà o alla gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di cibi e bevande;
 - alla proprietà di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
 - a visite guidate di clienti, studenti e/o persone in genere nell'ambito dell'azienda;
 - all'organizzazione o gestione di corsi di formazione, convegni, congressi, borse di studi e/o stages.
 - ai danni corporali e materiali subiti da terzi a seguito di rapina, aggressione e atti violenti, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato
- b) La Compagnia rinuncia, **salvo il caso di dolo**, all'esercizio dell'azione di surrogazione alla stessa spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti:
- di committenti e/o fornitori;
 - delle imprese associate e/o collegate od affiliate alla Contraente o di qualsiasi altro Ente nel quale la Contraente e/o l'Assicurato abbia partecipazioni azionarie;
 - di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell'Assicurato e/o di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità.
- c) La garanzia è operante per le perdite patrimoniali cagionate a terzi - compresi i clienti, in conseguenza della non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia (D.Lgs. N. 196/2003) e successive modifiche ed integrazioni e che il trattamento dei dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività dichiarata e coperta dall'assicurazione.
- La garanzia opera: nell'ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell'importo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nello schema riepilogativo.

Art.112 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) di cui all'Art. 84 lettera B), si intende estesa alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro dell'Assicurato, assicurati ai sensi del predetto Art. 84 lettera B), ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

La presente assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni, da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che **si manifestino dopo 6 mesi** dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e alla silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato nello schema riepilogativo al termine della presente Sezione e che rappresenta la massima esposizione della Compagnia per:

- **uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione;**
- **uno o più sinistri originati dal medesimo tipo di malattia professionale;**
- **per tutta la durata del contratto.**

Fermi gli obblighi di denuncia dei sinistri, previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato ha l'obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Compagnia o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.

La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

Art.113 - Lavori agricoli conto terzi

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dello svolgimento di lavori agricoli effettuati per conto di terzi.

La garanzia è operante a condizione che tali lavori siano svolti a carattere occasionale e non continuativo rispetto all'attività principale dell'Azienda Agricola assicurata.

Tale estensione comprende l'uso di macchine agricole (compresi rimorchi) utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento di tali attività.

Per gli scopi della presente estensione si intendono pienamente operanti le condizioni aggiuntive di cui agli **Artt. 97, 98 e 109 e ciò fino alla concorrenza dei limiti di risarcimento, degli scoperti e delle franchigie ivi indicati.**

In caso di sinistro l'Assicurato si impegna, su richiesta della Compagnia o delle persone da essa designate, a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare il carattere occasionale e non continuativo dei lavori per conto terzi. Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Restano ferme le previsioni di cui all' Art. 1915 Codice Civile.

La presente estensione di garanzia è prestata per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo di assicurazione e con l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.114 - Lavori non agricoli conto terzi

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza dello svolgimento di lavori non agricoli per conto di terzi, quali attività di scavo e reinterro, sbancamento di terreno, pulizia e riordino di fossi, argini di torrenti e fiumi, attività di rimozione di neve svolta per amministrazioni locali (con esclusione di qualsiasi responsabilità di natura contrattuale con tali Enti Committenti), sempreché tali lavori non eccedano il **20% del volume di affari dell'azienda agricola assicurata**.

La garanzia comprende l'uso di macchine agricole (compresi rimorchi) utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento di tali attività. Per gli scopi della presente estensione si intendono pienamente operanti le condizioni aggiuntive di cui agli **Artt. 97, 98 e ciò fino alla concorrenza dei limiti di risarcimento, degli scoperti e delle franchigie ivi indicati**.

In caso di sinistro l'Assicurato si impegna, su richiesta della Compagnia o delle persone da essa designate, a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare la tipologia dei lavori e l'entità del volume di affari relativo. Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Restano ferme le previsioni di cui all' Art. 1915 Codice Civile.

La presente estensione di garanzia è prestata per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo di assicurazione e con l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.115 - Attività vitivinicola inclusa vinificazione

L'assicurazione è estesa all'attività di vinificazione (incluso imbottigliamento e confezionamento del prodotto), sempreché tale attività sia strettamente complementare all'attività agricola dell'azienda assicurata ed esercitata nell'ambito dell'azienda stessa. Tale estensione non è operante, qualora la predetta attività sia svolta con finalità industriali ed in ubicazioni poste al di fuori dell'azienda agricola assicurata.

Restano esclusi i danni da difetto originale dei prodotti di cui all'Art. 86 comma h).

La garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta indicata nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.116 - Produzione casearia all'interno dell'azienda

L'assicurazione è estesa all'attività di produzione casearia, sempreché tale attività sia strettamente complementare all'attività agricola dell'azienda assicurata ed esercitata nell'ambito dell'azienda stessa. Tale estensione non è operante, qualora la predetta attività sia svolta con finalità industriali ed in ubicazioni poste al di fuori dell'azienda agricola assicurata.

Restano esclusi i danni da difetto originale dei prodotti di cui all'Art. 86 comma h).

La garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta indicata nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.117 - Scambio di manodopera

Premesso che nello svolgimento della attività per le quali è prestata l'assicurazione, l'Assicurato:

- a) può temporaneamente distaccare propri dipendenti presso altre aziende agricole;
- b) può avvalersi temporaneamente di dipendenti di altre aziende agricole;

resta convenuto per gli scopi della presente polizza che:

- per i danni subiti dai dipendenti temporaneamente distaccati presso altre aziende di cui alla precedente lettera a) si intende operante la garanzia RCO;
- i dipendenti di aziende terze temporaneamente distaccati presso l'azienda dell'Assicurato di cui alla precedente lettera b), sono considerati terzi, entro i limiti del massimale previsto per l'assicurazione RCO, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 Codice Penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER AZIENDE RICETTIVE (operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.118 -Attività di agriturismo (compresi i danni alle cose consegnate o non consegnate)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 86 comma v) in relazione all'attività di Agriturismo svolta in base alla disciplina prevista dalla legge 20 Febbraio 2006 n. 96 , e purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti ivi previsti, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi durante lo svolgimento della predetta attività.

L'assicurazione comprende a titolo esemplificativo:

- a) i danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei fabbricati e delle strutture utilizzate, compresi gli impianti sportivi quali piscine, campi da tennis, campi da calcio, campi da bocce e impianti simili ubicati all'interno dell'Agriturismo. La garanzia è valida a condizione che gli impianti sportivi siano utilizzati nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano il loro esercizio;
- b) i danni derivanti dallo svolgimento di tutte le attività ricreative, culturali, sportive (con esclusione di quelle a carattere competitivo), sempreché organizzate e/o gestite dall'Assicurato, compreso il noleggio di biciclette, piccole imbarcazioni e simili;
- c) i danni corporali (morte e lesioni personali) subiti dagli ospiti durante la loro partecipazione ai lavori dell'Azienda Agricola.

Tale estensione è prestata nell'ambito del massimale per danni a persona previsto in polizza;

- d) i danni derivanti da attività di equitazione, con esclusione dei danni subiti dalle persone che conducono o cavalcano gli animali;
- e) i danni derivanti dalla somministrazione agli ospiti di cibi e bevande, anche in relazione alle attività di ristorazione non esclusivamente destinata agli ospiti alloggiati presso l'azienda medesima; la presente garanzia è prestata in base ai termini e nei limiti previsti dalla condizione aggiuntiva di cui all'Art. 95;
- f) la responsabilità personale delle persone ospitate nell'Agriturismo, per danni corporali (morte e lesioni personali) involontariamente cagionati a terzi - compresi gli altri ospiti - durante la loro permanenza nell'ambito dell'Agriturismo.

Tale estensione è prestata nell'ambito del massimale per danni a persona previsto in polizza;

- g) a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 86 comma d) - limitatamente all'attività di Agriturismo - la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

La garanzia non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute, nonché per gli oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti simili.

La presente estensione di garanzia è prestata per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo di assicurazione e con l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art.119 - Fattorie Didattiche

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 86 comma v) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, in relazione all'esercizio dell'attività di Fattoria Didattica.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e regolamenti che disciplinano tale attività.

L'assicurazione è operante per i danni corporali (morte e lesioni personali) e materiali (distruzione, danneggiamento e deterioramento di beni materiali tangibili) involontariamente cagionati ai partecipanti -

alunni, docenti, accompagnatori - durante lo svolgimento del percorso didattico, incluse le attività manuali e ludiche.

Qualora durante la permanenza presso la Fattoria vengano somministrati agli ospiti cibi e bevande, la garanzia è prestata in base ai termini e nei limiti previsti dalla condizione aggiuntiva di cui all'Art. 95.

Sono esclusi i danni da furto, sottrazione, smarrimento di denaro, oggetti preziosi, oggetti personali ed apparecchi fotografici e similari.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta indicata nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

Art. 120 - Danni alle persone che cavalcano o conducono gli animali

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 86 comma w) e all'Art 118 comma d) ed in relazione all'attività di Agriturismo esercitata in base alla disciplina prevista dalla legge 20 Febbraio 2006 n. 96 , l'assicurazione comprende limitatamente ai danni corporali (morte e lesioni personali) i danni subiti dalle persone che cavalcano e conducono gli animali.

La presente estensione di garanzia è prestata per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo di assicurazione e con l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo al termine della presente sezione.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI (euro)

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI						
ART.	COMMA	GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	FORMULA SMALL	FORMULA MEDIUM	FORMULA LARGE
84	A	Responsabilità civile verso terzi	Massimale assicurato	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
84	B	Responsabilità civile verso prestatori d'opera	Massimale assicurato	2.600,00		
91		Proprietà e conduzione fabbricati	Massimale assicurato	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
92		Veicoli in sosta	50.000,00 per sinistro / anno	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
93		Merci in consegna e/o custodia	50.000,00 per sinistro / anno	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
94		Veicoli sotto carico e scarico	50.000,00 per sinistro / anno	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
95		Smercio di prodotti	Massimale assicurato	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
96		Committenza auto	Massimale assicurato	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
97		Danni da incendio, scoppio ed esplosione	50.000,00 per sinistro / anno	Scoperto 10 % con minimo 250,0	Scoperto 10 % con minimo 1.000,0	Scoperto 10 % con minimo 3.000,00
98		Condutture ed impianti sotterranei	50.000,00 per sinistro / anno	Scoperto 10 % con minimo 250,0	Scoperto 10 % con minimo 1.000,0	Scoperto 10 % con minimo 3.000,00

99		Cedimento o franamento del terreno	50.000,00 per sinistro / anno	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
100		Interruzione o sospensione attività	50.000,00 per sinistro / anno	Scoperto 10 % con minimo 250,0	Scoperto 10 % con minimo 1.000,0	Scoperto 10 % con minimo 3.000,00
101		Danni corporali da inquinamento accidentale	Massimale assicurato	Scoperto 10 % con minimo 250,0	Scoperto 10 % con minimo 1.000,0	Scoperto 10 % con minimo 3.000,00
101		Danni materiali da inquinamento accidentale	50.000,00 per sinistro / anno	Scoperto 10 % con minimo 250,0	Scoperto 10 % con minimo 1.000,0	Scoperto 10 % con minimo 3.000,00
102		Mezzi meccanici e macchinari in genere	Massimale assicurato	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
103		Estensione qualifica di terzi	Massimale RCO	2.600,00		
104		Parificazione al personale dipendente	250.000 per persona con il massimo di 500.000 per sinistro	2.600,00		
105		Danni corporali causati da non dipendenti	Massimale assicurato	----- --	-----	-----
105		Danni materiali causati da non dipendenti	Vale quanto previsto dalla specifica garanzia colpita			
106		Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti (danni corporali)	Massimale assicurato	-----	-----	-----
106		Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti (danni materiali)	Vale quanto previsto dalla specifica garanzia colpita			
107		Responsabilità ai sensi del TU	Massimale assicurato	-----	-----	-----
108		Lavori presso terzi- cose trovantisì nell' ambito di esecuzione dei lavori	50.000,00 per sinistro / anno	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
109		Danni corporali provocati da impiego di sostanze chimiche	Massimale assicurato	-----	-----	-----
109		Danni materiali provocati da impiego di sostanze chimiche	50.000,00 per sinistro / anno	Scoperto 10 % con minimo 250,0	Scoperto 10 % con minimo 1.000,0	Scoperto 10 % con minimo 3.000,00
110		Distributori di latte fresco e prodotti alimentari in genere installati presso terzi	Massimale assicurato	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
111	A	Integrazioni di copertura	Massimale assicurato	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose

111	B	Integrazioni di copertura (rinuncia alla surrogazione)	Massimale assicurato	-----	-----	-----
111	C	Integrazioni di copertura (errato trattamento dei dati personali)	50.000,00 per sinistro / anno	250,00	1.000,00	3.000,00
112		Malattie professionali	500.000 per sinistro / anno / durata del contratto	-----	-----	-----
113		Danni corporali da lavori agricoli conto terzi	Massimale assicurato	-----	-----	-----
113		Danni materiali da lavori agricoli conto terzi	50.000,00 per sinistro / anno	250,00	1.000,00	3.000,00
114		Danni corporali da lavori NON agricoli conto terzi	Massimale assicurato	-----	-----	
114		Danni materiali da lavori NON agricoli conto terzi	50.000,00 per sinistro / anno	250,00	1.000,00	3.000,00
115		Attività vitivinicola inclusa vinificazione	Massimale assicurato	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
116		Produzione casearia all' interno dell'azienda	Massimale assicurato	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
117		Scambio di manodopera	Massimale RCO	2.600,00		
CONDIZIONI PARTICOLARI PER AZIENDE RICETTIVE (OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)						
118	G	Attività di agriturismo – cose consegnate e non	5.000,00 per sinistro /anno	100,00	100,00	100,00
118	G	Attività di agriturismo – preziosi non consegnati	2.500,00 per sinistro/ anno	100,00	100,00	100,00
119		Fattorie didattiche	Massimale RCT	250,00 danni a cose	1.000,00 danni a cose	3.000,00 danni a cose
120		Danni alle persone che cavalcano o conducono gli animali	75.000 per persona e 150.000 per anno	-----	-----	-----

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA E DI RELAZIONE

Art.121 - Cosa comprende l'assicurazione

La garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, inclusi i suoi Familiari, ai sensi di legge, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi in relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e da tutte le attività del tempo libero .

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante e/o conseguente:

- 1) alla proprietà e/o uso di arredamento domestico, di beni mobili, di apparecchi elettrodomestici in genere, di apparecchi radiotelevisivi e delle relative apparecchiature di antenna (inclusa la caduta dai tetti, da coperture similari e dai balconi ove sono installate), di piccoli veicoli a motore - **sempreché non soggetti all'assicurazione RC Obbligatoria** - e di utensili - anche a motore - utilizzati per il giardinaggio e per il bricolage, posti sia nella dimora abituale sia nelle dimore saltuarie dell'Assicurato;
- 2) da fatto dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato, inclusi i danni corporali subiti da tali persone;
- 3) dalla temporanea custodia di minori da parte dell'Assicurato;
- 4) dalla pratica di sport, inclusa la partecipazione a gare, prove ed allenamenti, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico;
- 5) dalla pratica di attività di bricolage, di pesca, di giardinaggio e orticoltura, di campeggio;
- 6) dalla proprietà e/o uso di giocattoli anche a motore, inclusa la pratica di modellismo con modelli anche a motore (**ferma l'esclusione del controvalore dei modelli**);
- 7) dalla proprietà e uso di biciclette, di velocipedi anche azionati elettricamente, di monopattini, di pattini a rotelle, di carrozzine e veicoli a braccia, di tricicli, di carrozzine (anche a motore) e di veicoli a braccia per uso di invalidi;
- 8) dalla partecipazione, in qualità di genitori, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive ed altre attività autorizzate dalle autorità didattiche;
- 9) da fatto colposo in qualità di pedone;
- 10) dalla responsabilità personale imputabile all'Assicurato quando presta attività di volontariato, **con esclusione della responsabilità derivante dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie**;
- 11) da intossicazione o avvelenamento dovuti a somministrazione da parte dell'Assicurato di cibi, bevande e simili;
- 12) dalla proprietà o possesso di animali domestici (compresi i cani per l'accompagnamento di persone non vedenti), incluso l'uso e la guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale. Si intende compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato in temporanea custodia e/o consegna gli animali stessi;
- 13) dalla proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, da tiro a segno, da tiro a volo e similari, del fucile subacqueo, il tutto a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge vigenti in materia;
- 14) dalla proprietà, possesso, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni a vela e/o a remi, senza motore ausiliario, di non oltre 6,50 m. di lunghezza; sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali, le persone trasportate su detti mezzi sempreché gli stessi siano omologati al trasporto di persone;

La garanzia comprende altresì i danni:

- 15) cagionati a terzi - trasportati e non trasportati - all'insaputa e contro la volontà dell'Assicurato, dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi, a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore, in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed utilizzo. **Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall'Assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante;**

- 16) cagionati dall'Assicurato o dai suoi Familiari, per la responsabilità personale a loro derivante in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. **Sono esclusi in ogni caso i danni materiali al veicolo e/o natante;**
- 17) cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby sitter, persone alla pari - cui vengono affidati i figli minori non emancipati o le persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi;
- 18) corporali (**escluse le malattie professionali**) subiti nello svolgimento delle loro mansioni dai collaboratori addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby sitter o alla pari - cui vengono affidati i figli minori non emancipati o le persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi;
- 19) cagionati ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, **con esclusione di denaro, oggetti preziosi e valori in genere.**

La garanzia è inoltre operante per i danni:

- 20) da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni indennizzabili a termini di polizza.
- 21) a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, compresi i danni:
 - cagionati da veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato stesso a condizione che tali mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico, **ferma l'esclusione dei danni ai veicoli stessi;**
 - derivanti dalla conduzione ed uso di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e strutture similari, appartamenti e locali in genere presi in locazione per villeggiatura o turismo, a condizione che il soggiorno, l'uso, la conduzione non superino, per ogni ubicazione, i 90 giorni consecutivi.
- 22) materiali in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell'Assicurato oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili.

Art.122 - Cosa non comprende l'assicurazione

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato e tutti i soggetti compresi nella definizione di Familiari del Glossario, anche in caso di danno a loro provocato dai minori o dagli animali temporaneamente loro affidati;
- b) i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38) che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo i collaboratori addetti ai servizi domestici, le badanti, gli autisti e giardinieri o le persone - baby sitter o alla pari - indicate all'Art. 121 punto 18).

Si precisa che limitatamente ai danni materiali da spargimento di liquidi e da incendio, scoppio ed esplosione, i soggetti compresi nella definizione di Familiari del Glossario, **sempreché non stabilmente conviventi ed domiciliati in abitazioni distinte da quella dell'Assicurato, sono considerati terzi ai fini della presente polizza.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- c) causati da fatto doloso dell'Assicurato e dei suoi Familiari; si intendono però inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto volontario dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi e di cui l'Assicurato debba rispondere;
- d) dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovatesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
- g) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- h) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- i) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- j) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- k) conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria;
- l) causati dalla pratica di attività sportive svolte a livello professionistico;
- m) causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere;
- n) derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell'Assicurato o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;
- o) da furto, rapina, nonché a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, fatto salvo quanto previsto all'Art. 121 punto 21) ;
- p) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo;
- q) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC Veicoli e Natanti;
- r) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 121 punto 19).
- s) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati

Art.123 - Estensione territoriale

La garanzia di cui all'Art.121 vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del Mondo.

Limitatamente ai territori di USA, Canada e Messico la garanzia è prestata per i danni corporali e materiali, con esclusione di qualsiasi danno a carattere punitivo e/o esemplare ed **entro i limiti di risarcimento indicati nello specchio riepilogativo**. Nel caso in cui l'Assicurato trasferisca la sua residenza all'Estero, deve darne comunicazione all'Intermediario che gestisce il contratto il quale provvederà a modificarlo escludendo la garanzia di cui all'Art. 121; in tale ipotesi l'assicurato avrà diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Art. 124 - Pluralità di assicurati – Responsabilità solidale

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI (euro)

ART.	COMMA	GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE
121		Responsabilità Civile Vita Privata	Massimale RCT	100,00 danni a cose
121	20	Danni da interruzione o sospensione di attività	10% del massimale per sinistro e anno	100,00 danni a cose
121	21	Danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione	10% del massimale per sinistro e anno	100,00 danni a cose
121	22	Danni da spargimento liquidi	10% del massimale per sinistro e anno	100,00 danni a cose
123		Danni provocati in USA/Canada e Messico	Fino al massimale da intendersi comprensivo delle spese legali (Art. 1917 Codice Civile)	100,00 danni a cose

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Art.125 - Cosa comprende l'assicurazione

La Compagnia, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato tramite l'apposito "Questionario Responsabilità Civile Prodotti" che forma parte integrante del presente contratto assicurativo, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso.

Si precisa che la locuzione "responsabile ai sensi di legge" deve intendersi anche con riferimento alle norme contenute nel D.lgs. n. 206 / 2005 - Codice del consumo

Art.126 - Persone non considerate terzi

Agli effetti della presente assicurazione, non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Articolo 2359 Codice Civile.

Art.127 - Delimitazioni della garanzia RC Prodotti

Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento (sinistri):

- riconducibili a manifeste violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- relative a spese e oneri da chiunque sostenuti, per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- riferite a spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Compagnia;
- derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- conseguenti a danni che si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- per le voci di danno non coincidenti con i tradizionali "danno emergente" e "lucro cessante", come ad esempio i risarcimenti danni di carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages);
- derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dall'Assicurato produttore, nei territori di USA, Canada e Messico;
- derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- riconducibili a prodotti e/o organismi geneticamente modificati (OGM);
- riconducibili alla sindrome del morbo di Creutzfeld-Jakob (BSE) o al virus dell'influenza aviaria (H5N1) o suoi mutamenti;
- riconducibili ad esposizione a campi magnetici, elettrici, elettromagnetici o radianti.

Art. 128 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento - in relazione ad un prodotto difettoso - avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di “sinistro in serie”, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.

Art.129 - Limiti di indennizzo

Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per sinistro, per sinistro in serie e per anno assicurativo o per contratto di durata inferiore all’anno, per il periodo cui si riferisce l’assicurazione.

L’assicurazione è altresì operante **fino alla concorrenza e nel limite del 10%** del massimale indicato nella scheda di polizza per i danni:

- a) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un danno indennizzabile;
- b) a cose contenute nel prodotto descritto in polizza, ovvero contenute in prodotti di cui lo stesso sia parte componente;
- c) a cose fabbricate con l’utilizzo del prodotto descritto in polizza;
- d) ad altri prodotti o loro parti di cui il prodotto descritto in polizza sia parte componente.

La garanzia R.C. prodotti è prestata con l’applicazione degli scoperti indicati nello schema riepilogativo.

Art.130 - Validità territoriale

L’assicurazione vale per i prodotti per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore e per i danni ovunque verificatisi, ferma restando l’esclusione di cui all’Art. 127 comma h) per i prodotti messi direttamente in circolazione dall’Assicurato nei territori di USA/Canada e Messico.

Art. 130 bis – Regolazione del premio – parametro il fatturato

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio contenuto in polizza, che deve intendersi come premio minimo annuo, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito. A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente o l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati e dell’obbligo di pagamento

Se il contraente o l’assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia di polizza resta operante ma la Compagnia, in caso di sinistro, potrà sospendere la liquidazione/risarcimento del danno fino ad avvenuta comunicazione dati e/o versamento della differenza attiva dovuta. Per i contratti scaduti, se il Contraente o l’Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione fino a quando il Contraente non avrà adempiuto agli obblighi di comunicazioni dati e dell’obbligo di pagamento.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie

CONDIZIONI PARTICOLARI RC PRODOTTI (valide solo se richiamate)**Art.131 - Estensione della garanzia ai territori degli Usa, Canada e Messico**

L'efficacia della presente estensione è subordinata alla contemporanea stipulazione della Sezione RC Prodotti. La garanzia è prestata in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato nell'apposito "Questionario Responsabilità Civile Prodotti" che forma parte integrante del presente contratto assicurativo.

Tale estensione è automaticamente priva di effetto in caso di annullamento o cancellazione della Sezione RC Prodotti o del contratto assicurativo.

Tutto ciò premesso, ferme le condizioni ed i limiti previsti alla Sezione RC Prodotti, si conviene quanto segue:

- a) a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 127 lettera h) e all'Art. 126 della Sezione RC Prodotti in materia di ambito territoriale, la garanzia vale anche per i prodotti consegnati nei territori di USA, Canada e Messico per i danni ovunque verificatisi.
- b) questa specifica estensione di garanzia vale solo per i sinistri relativi ai prodotti consegnati nel periodo di efficacia delle presente assicurazione.
- c) **lo scoperto del 10%** della Sezione RC Prodotti, rimane a totale carico dell'Assicurato con il minimo ed il massimo ivi previsti.
- d) si conferma che sono esclusi dalla garanzia i cosiddetti "punitive or exemplary damages".
- e) le spese di difesa di cui all'Art. 27, restano a carico della Compagnia nell'ambito del massimale stabilito in polizza e non in aggiunta al massimale stesso.
- f) la presente estensione ha effetto dalle ore 24 e scadenza alle ore 24 del periodo indicato nella scheda di polizza. In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, la stessa è prorogata di un anno.

La garanzia R.C. prodotti è prestata con l'applicazione degli scoperti indicati nello schema riepilogativo.

Art.132 - Estensione della garanzia al ritiro prodotti diretto

La garanzia è prestata in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato nell'apposito "Questionario Responsabilità Civile Prodotti" che forma parte integrante del presente contratto assicurativo.

Ad integrazione delle definizioni di polizza, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il produttore di prodotti destinati ai consumatori finali.
Consumatore finale	il consumatore del prodotto finito.
Prodotti finiti	prodotti indicati in polizza destinati ai consumatori finali o ai distributori.
Ritiro	l'invito da parte dell'Assicurato e/o da parte dell'Autorità Competente ai distributori, consumatori o altri detentori di prodotti di restituire - presso lo stabilimento del fabbricante e/o presso i distributori e/o presso altri punti di raccolta indicati dall'Assicurato o dall'Autorità Competente - i prodotti assicurati o i prodotti che a loro volta, contengono prodotti dell'Assicurato, a causa di difetti accertati o presenti in base a circostanze oggettivamente constatabili, sempre allo scopo di evitare danni a persone e/o cose; viene parificata a ritiro anche la comunicazione a distributori o altri detentori di prodotti, per verificare se i prodotti assicurati hanno i difetti sopra indicati.
Sinistro	il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un operazione di ritiro dei prodotti indicati in polizza.

Art.133 - Cosa comprende l'estensione della garanzia al ritiro prodotti diretto

La Compagnia si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti finiti descritti in polizza, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un

difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato che abbia determinato il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- i prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni corporali;
- vi sia la documentata possibilità che i prodotti finiti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni corporali;
- il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente per la pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Art.134- Spese coperte dall'estensione della garanzia al ritiro prodotti diretto

L'assicurazione rimborsa esclusivamente le spese a carico dell'Assicurato per:

- la comunicazione, intendendosi per tale le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
- per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
- l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti;
- la distruzione dei prodotti finiti, purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per l'eventuale trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- la riparazione dei prodotti finiti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato ai dipendenti di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Art.135 - Cosa non comprende l'estensione della garanzia al ritiro prodotti diretto

La garanzia non comprende:

- a) il ritiro dei prodotti nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza;
- b) il ritiro dei prodotti descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti;
- c) il ritiro di prodotti sia riconducibile a manifeste violazioni di legge, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- d) il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- e) le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto previsto dal precedente articolo;
- f) le multe, ammende, sanzione e penalità in genere;
- g) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, le perdite dovute a diminuzione del volume di affari, le spese sostenute per il recupero di immagine;
- h) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, da chiunque compiuta (compresi i dipendenti dell'Assicurato);
- i) le spese per il ritiro dei prodotti consegnati o commercializzati negli USA, Canada e Messico;
- j) le spese per il ritiro di prodotti in cui sia presente amianto;
- k) il ritiro di veicoli a motore o loro componenti, aeromobili o loro componenti e natanti e loro componenti;
- l) il ritiro per il quale è dimostrato che lo stesso sia dovuto ad eventi bellici, altre ostilità, eventi terroristici, sommosse e/o disordini interni, scioperi nonché ritiri dovuti a causa di forza maggiore;
- m) le spese riferite a danni corporali e/o materiali.

Art.136 - Estensione territoriale dell'estensione della garanzia al ritiro prodotti diretto

La presente garanzia vale per le operazioni di ritiro effettuate nel Mondo intero, con esclusione degli USA, del Canada e del Messico.

Art. 137 - Inizio e termine dell'estensione della garanzia al ritiro prodotti diretto

La presente garanzia è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla Compagnia durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti descritti in polizza, siano stati messi in circolazione nel medesimo periodo e che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.

Art.138 - Estensione della garanzia al ritiro prodotti diretto - Nuovi tipi di prodotti

Nel caso in cui l'Assicurato inizi la produzione di nuovi tipo di prodotti non rientranti tra quelli assicurati con la presente polizza, gli stessi non si considereranno compresi in garanzia finché gli stessi non saranno considerati assicurati con espressa accettazione della Compagnia.

L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire alla Compagnia tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art.139 - Estensione della garanzia al ritiro prodotti diretto - Arbitrato

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Questo risiede, a scelta della parte attrice, presso la Direzione della Compagnia o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art.140 - Effetto della garanzia - Estensione della garanzia al ritiro prodotti diretto

La presente estensione ha efficacia per le richieste di ritiro aventi le caratteristiche di cui all'Art. 95 e che vengano presentate in corso di validità del contratto.

Art.141 - Limite di indennizzo - Estensione della garanzia al ritiro prodotti diretto

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ogni sinistro, fermo restando che la Compagnia non risponderà per somme superiori a detto massimale per:

- più sinistri originati dallo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;
- più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o per polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione.

L'estensione di garanzia ritiro prodotti diretto è prestata con l'applicazione dello scoperto indicato nello schema riepilogativo.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI (euro)

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI					
Art	Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia	Scoperto
125		Danni da prodotti difettosi (esclusi USA, Canada e Messico)	Massimale R.C. Prodotti		10% con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 15.000,00
131		Danni da prodotti difettosi in USA, Canada e Messico	Massimale R.C. Prodotti		10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 40.000,00
132		Ritiro prodotti diretto	Massimale dell'estensione		10% con il minimo di € 500,00

SEZIONE TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI/GLOSSARIO

Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si consiglia di prendere visione di quanto contenuto nel seguente glossario giuridico.

Arbitrato	E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assistenza stragiudiziale	E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Contravvenzione	E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danno extracontrattuale	E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Delitto	E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale	E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del sinistro)	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è: - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso; - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto Civile).
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal dal D.lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164 e in accordo con le opzioni consentite dall'art. 46 di tale decreto, ASSIMOCO ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a **D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via IV Novembre, 24 Tel. 0458378901– Fax 0458351023**. A quest'ultima, di seguito denominata D.A.S., dovranno pertanto essere inviate, in via preferenziale tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di assicurazione, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Addetti:	per le ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori per le Società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori per le Società di capitale: amministratori e dipendenti iscritti nei libri paga
Assicurato:	colui a favore del quale opera l'assicurazione
Contraente:	chi stipula il contratto di assicurazione
Contratto:	il contratto di assicurazione
D.A.S.:	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Massimale:	la somma entro la quale la Compagnia risponde per ogni sinistro
Coperture:	il contenuto delle garanzie
Parti:	il Contraente, la Compagnia o D.A.S.
Polizza:	Il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio:	il corrispettivo dovuto alla Compagnia a fronte del rischio assunto in garanzia
Sinistro:	la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione
Compagnia:	Assimoco S.p.A.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE

Art.142 - Cosa comprende l'assicurazione

La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- a) per l'intervento di un legale;
- b) per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- c) di giustizia;
- d) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- e) conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
- f) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- g) di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- h) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- i) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo **di 10 ore lavorative**;
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di **Euro 1.000,00**;

- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di **Euro 10.000,00**. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art.143 - Difesa penale

Con riferimento all'Art. 142, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a causa di fatti od eventi connessi allo svolgimento della propria attività dichiarata in polizza, sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione.

Sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 149, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Persone assicurate:

La garanzia è prestata a favore del Contraente ed inoltre per i dipendenti iscritti nei libri paga ed i familiari-collaboratori.

Art.144 - Difesa penale e civile

Con riferimento all'Art. 142, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a causa di fatti od eventi connessi allo svolgimento della propria attività dichiarata in polizza:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 146, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite **sia superiore a Euro 210,00** relative a:
 - contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili o i terreni agricoli ove viene svolta l'attività;
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro paga;
- d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 C.C..

Persone assicurate:

oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui alle lett. a), b), d) operano anche a favore dei dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori.

Art. 145 - Estensione facoltativa penale doloso

La seguente Estensione Facoltativa è operante soltanto se richiamata nel Simbolo di polizza e se per la stessa sia stato corrisposto il relativo premio.

La garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 146, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Art.146 - Cosa non comprende l'assicurazione

La garanzia non comprende:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- c) controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;
- d) operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;
- e) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore e di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- f) vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni che l'Assicurato effettui;
- g) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- h) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- i) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda.

Art.147 - Estensione territoriale delle garanzie

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- a) in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Art.148 - Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- a) dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Compagnia per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- c) vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- d) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata a favore dell'Assicurato/Contraente.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art.149 - Denuncia del sinistro e scelta del legale

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a D.A.S., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale, - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Compagnia o con D.A.S.; quest'ultima avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

Art.150 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art.145.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare, - i quali verranno ratificati da D.A.S. purché la stessa sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art.151 - Disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art.152 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE TUTELA LEGALE					
Art	Punto	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia	Scoperto
142	a	Assistenza interprete	Massimo 10 ore lavorative		
	b	Traduzioni verbali	€ 1.000,00		
	c	Anticipo cauzione	€ 10.000,00		

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRONICI

a) sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche anche se finalizzate alla distribuzione di mangimi, al controllo delle sale di mungitura e dell'attrezzatura automatizzata di stalla.

b) registratori di cassa, pese e bilance elettroniche, impacchettatrici, componenti elettronici direttamente al servizio di singole macchine, macchinari o attrezzature agricole, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici.

Il tutto presso l'ubicazione indicata in polizza e ad uso esclusivo dell'azienda agricola.

Si intendono esclusi gli apparecchi elettrodomestici, apparecchiature ed impianti ad uso domestico e/o personale e i telefoni cellulari.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

AZIENDA AGRICOLA

Complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l'esercizio di attività agricola e/o agrituristica territorialmente individuata e delimitata, come risultante dal Fascicolo Aziendale o da altra documentazione probante. Ne fanno parte i fondi, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale così come l'insieme dei fabbricati adibiti ad abitazione, a ufficio privato, a deposito di macchine agricole, di macchinari agricoli e attrezzature, di scorte, prodotti e merci, ad officine e laboratori sussidiari, a stalle e fienili, purché destinati all'uso esclusivo dell'azienda, ovunque ubicati nell'ambito della stessa. Sono comprese le aree cortilizie interne od adiacenti.

AZIENDA AGRITURISTICA

L'azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo così come disciplinata dalla Legge 20 Febbraio 2006 n. 96 e successive modifiche o integrazioni, per la quale l'azienda è in possesso di autorizzazione

AZIENDA AGRICOLA CON ABITAZIONE ABITUALE

Azienda **abitata** continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi, compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.

I fondi devono essere coltivati in tutto o in parte.

AZIENDA AGRICOLA CON ABITAZIONE SALTUARIA

Azienda **non abitata** continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi, compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari. I fondi devono essere coltivati in tutto o in parte.

BENI PREGIATI

Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi, statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni d'antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico

BESTIAME

Bovini, equini (esclusi cavalli da corsa) caprini, ovini, suini, cunicoli, avicoli, animali da cortile .

CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

CONVALESCENZA

Il periodo successivo ad un ricovero necessario per il recupero dello stato di salute compromesso da un infortunio indennizzabile ai sensi dell'assicurazione

COLTIVAZIONI ARBOREE

L'insieme delle piante da frutto a dimora in un singolo appezzamento comprese le strutture di sostegno.

COMPAGNIA

Assimoco S.p.A.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE (SEZIONI RCT)

Beni tangibili , ivi compresi gli animali .

DANNI CORPORALI

Morte o lesioni personali.

DANNI MATERIALI

Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

DANNO DIRETTO

Il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale prestata l'assicurazione.

EFFETTI DOMESTICI

Mobili ed arredamento in genere per abitazione ed agriturismo e tutto quanto serve per uso di casa e personale compresa l'eventuale attrezzatura del coesistente ufficio privato, beni pregiati , preziosi e valori .Se l'Assicurato è il locatario, sono comprese le miglione dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione sempreché non sia prestata la garanzia sul fabbricato.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice Penale).

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono.

ESPORTAZIONE DIRETTA

La messa in circolazione del prodotto in un determinato mercato/territorio effettuata direttamente dall'Assicurato.

ESPORTAZIONE INDIRETTA

La messa in circolazione del prodotto in un determinato mercato/territorio effettuata da un soggetto diverso dall'Assicurato.

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni costituite da abitazioni e/o uffici e/o rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie, silos, contenitori e vasche in muratura, stalle, fienili, depositi di paglia stramaglie e simili, rimesse di veicoli e macchinari ad uso lavorativo o privati, nonché dipendenze varie di qualsiasi destinazione purché pertinenti all'azienda agricola.

Sono comprese le costruzioni adibite ad agriturismo e relative strutture sportive, ricettive e ricreative.

Pavimentazioni all'aperto, impianti fissi e impianti d'allarme in genere al servizio del fabbricato, antenne, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico e quant'altro possa considerarsi immobile per natura, comprese le insegne, gli impianti fotovoltaici e pannelli solari termici.

Recinzioni, cancelli anche automatizzati, impianti di allarme, fissi e infissi.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato in comproprietà o condominio la definizione s'intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione alle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Si intendono compresi altresì: gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione o interrato, costi di costruzione di nuovi edifici (ex legge del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. 19/5/1977 e successive modificazioni), che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.

Sono esclusi: l'area, le serre, i tunnel, le tensostrutture, fabbricati collabenti e le tubazioni interrate.

Fermo quanto sopra si identificano le tre seguenti destinazioni:

Civile/ Agrituristico:

fabbricato ubicato nell'ambito del fondo agricolo destinato ad abitazione civile del proprietario o dell'affittuario e/o ad ufficio, staccato dagli altri fabbricati colonici o, se contiguo, separato da muro pieno. Sono ammesse eventuali dipendenze adibite a cantina, granaio, rimessa per veicoli ed attrezzi e di materiali e prodotti ad uso domestico.

Colonico di tipo A):

Il complesso dei fabbricati adibiti all'uso dell'azienda agricola, cantine, granai, vinarie, rimesse per veicoli ed attrezzi, scuderie, silos, contenitori e vasche in muratura, mangiatoie; sono comprese stalle o porcilaie purché **non coesistenti** con fienili, depositi di paglie, stramaglie e foraggi, tollerandone la presenza per il quantitativo necessario all'alimentazione del bestiame.

Esclusi : fienili, depositi di paglie, stramaglie e foraggi.

Si intende compresa la porzione destinata a civile abitazione se non staccata e non separata da muro pieno dagli altri fabbricati colonici.

Colónico di tipo B):

Fienili, depositi di paglia, stramaglie e foraggi, oltre al complesso dei fabbricati adibiti all'uso dell'azienda agricola, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, cantine, granai, vinarie, rimesse per veicoli ed attrezzi, scuderie, stalle e porcilaie, quando tali fabbricati siano **coesistenti** con fienili, depositi di paglia, stramaglie e foraggi.

Si intende compresa la porzione destinata a civile abitazione se non staccata e non separata da muro pieno dagli altri fabbricati colonici.

FABBRICATI COLLABENTI

Costruzioni non abitabili o non agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

FAMILIARI

Il coniuge non in fase di separazione, il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati e gli affini stabilmente conviventi con il Contraente/Assicurato in base al certificato anagrafico di "Stato di Famiglia".

Sono altresì compresi i figli minori in stato di affidamento congiunto/condiviso al coniuge a seguito di separazione legale o di divorzio e non stabilmente conviventi con il Contraente/Assicurato.

FASCICOLO AZIENDALE

Strumento per la gestione dei rapporti tra l'impresa agricola e la Pubblica Amministrazione, rappresenta l'insieme delle informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze territoriali e costituisce la base di riferimento e di calcolo valida per richiedere contributi, agevolazioni o certificazioni nell'ambito dell'agricoltura. Il fascicolo è unico su tutto il territorio nazionale.

FENOMENO ELETTRICO

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto - normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FERMENTAZIONE ANORMALE

Processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FORAGGIO

Fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essiccazione, destinato all'alimentazione del bestiame, compresa la paglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

L'impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GRANAGLIE SULLO STELO

Frumento, orzo, avena, segale, triticale, riso, mais, cereali in genere, trifoglio ed erba medica per la produzione di granella prima della trebbiatura, compresa la relativa paglia.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna e/o eccesso di pressione esterna di fluidi.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITA'

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:

gas combustibili;

liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;

ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;

sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

ISTITUTO DI CURA

La struttura sanitaria (pubblica o privata), in Italia o all'Estero, regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. **Non sono considerati Istituti di cura: gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e per lunga degenza, le case di riposo, le strutture per la cura di malati cronici, gli istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici.**

LASTRE

Lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

Sono comprese le lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei fabbricati purché nell'area di pertinenza dell'azienda, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni.

Sono escluse le lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato.

LIMITE D'INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO

L'importo massimo che la Compagnia si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

MACCHINE AGRICOLE E ATTREZZATURE

Macchinari ed attrezzature, "apparecchiature ed impianti elettronici" come definiti in glossario, macchine operatrici e simili sempreché strumentali alla conduzione dell'azienda agricola, compresi impianti anche mobili di irrigazione.

Ricambi, attrezzi e utensili, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto, trattori agricoli targati e non targati, compresi silos e contenitori metallici o vetroresina, celle frigorifere escluse le strutture edili, essiccatoi ed altri impianti di pertinenza dell'attività anche agrituristica.

MASSIMALE

Il massimo esborso dalla Compagnia per:

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ED OPERAI ciascun sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto.

RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI ciascun sinistro, per ciascun sinistro in serie e per anno assicurativo indennizzabile ai sensi del presente contratto.

MESSA IN CIRCOLAZIONE

Quando il prodotto è consegnato - anche in visione o prova - all'acquirente, all'utilizzatore od a un ausiliario di questi. La consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente/utilizzatore è parificata alla messa in circolazione.

MIETITREBBIA E TREBBIATRICI

Macchine agricole in grado di mietere ed allo stesso tempo trebbiare vari tipi di colture principalmente cereali e leguminose secche.

Sia in deposito che in azione ovunque entro i confini di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

MURO PIENO

Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in materiali incombustibili. di spessore non inferiore a 13 cm. Sono ammessi: fissi e infissi certificati REI 60, pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime per il passaggio di alberi di

trasmissione e condutture nonché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti in metallo privi di luci.

PANNELLI SOLARI TERMICI

Impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio di accumulo dell'acqua calda, dai collegamenti idraulici ed elettrici.

PARTI

Il Contraente e la Compagnia.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PORTA MORTA

Passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per il ricovero di macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature escluso il deposito di scorte, prodotti e merci e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Compagnia, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della regola proporzionale.

PRODOTTO

Ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

PRODOTTO DIFETTOSO

Il prodotto che non offre la sicurezza legittimamente attesa tenendo conto di tutte le circostanze circa le sue caratteristiche palesi, le istruzioni ed avvertenze fornite, l'uso a cui può essere destinato, il modo ed il tempo in cui è stato messo in circolazione.

PRODUTTORE / FORNITORE

A titolo esemplificativo è considerato produttore/fornitore responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto:

- il fabbricante del prodotto finito, di una sua componente e di una materia prima;
- per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, rispettivamente l'agricoltore e l'allevatore
- per i prodotti agricoli del suolo per quelli dell'allevamento, chi li abbia sottoposti a trasformazione;
- chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione;
- chiunque, esercitando un'attività commerciale, importi nella Comunità Europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e

- chiunque si presenti come importatore nella Comunità Europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione;
- quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità del produttore, il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia ommesso di comunicare al danneggiato, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

RAPINA

Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel simplo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del C.C., qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RICOVERO

La degenza/permanenza ininterrotta, comportante pernottamento, in un Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di un intervento chirurgico, oppure di accertamenti ed indagini non eseguibili in ambulatorio, sempreché comprovata da idonea documentazione sanitaria.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

RISCHIO EXTRAPROFESSIONALE

Ogni attività svolta senza carattere di professionalità, purché inerente la vita comune, la vita di relazione, lo svolgimento delle attività domestiche, i passatempi e/o hobbies e più in generale le attività legate alla vita di ogni giorno. In tali attività si intendono comprese quelle svolte durante il servizio di volontariato.

RISCHIO PROFESSIONALE

L'attività professionale principale e quelle secondarie dichiarate nel contratto; sono compresi gli infortuni occorsi durante il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

SERRE

Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con strutture portanti in metallo o muratura o cemento e la copertura e pareti in vetro temperato o non temperato, polycarbonato, materiali plastici rigidi. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, nonché tutte le attrezzature ed impianti fissi o mobili che si trovano all'interno della serra assicurata, necessari ed indispensabili al suo a funzionamento.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

SCORTE, PRODOTTI E MERCI

Scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, nonché prodotti in genere dell'azienda agricola e/o agrituristica inclusi quelli erbacei freschi ed insilati; tabacco, imballaggi, lubrificanti, carburanti e combustibili per riscaldamento o trazione ad uso agricolo e domestico non destinati al commercio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SINISTRO (RC PRODOTTI)

La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione

SINISTRO IN SERIE

Una pluralità di sinistri originati da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti.

SOCIETA'

Assimoco S.p.A.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SUPPORTI DATI

Materiale per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche.

TENSOSTRUTTURE AGRICOLE

Impianti fissi mantenuti in posizione tramite tensione , specificatamente progettati e realizzati per lo stoccaggio ed il ricovero di beni afferenti l'attività agricola , composti da una solida intelaiatura metallica ancorata al suolo rivestita con un solido telo plastico in PVC validamente fissato alla struttura metallica o al suolo.

TERRORISMO

Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa .

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VALORE A NUOVO

Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Per il contenuto dell'abitazione, per le macchine agricole, macchinari agricoli ed attrezzature, le apparecchiature ed impianti elettronici: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, montaggio esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Per il contenuto dell'abitazione, per le macchine agricole, macchinari agricoli ed attrezzature e le apparecchiature elettroniche: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di un bene in comune commercio esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore effettivo dei beni assicurati. Tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

Assicurazione Multirischi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A. Impresa di assicurazione con sede legale in Italia numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051

Prodotto: “POLIZZA AGRICOLTU”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

AGRICOLTU è un prodotto multirischi dedicato a proprietari conduttori, proprietari non conduttori, affittuari conduttori di aziende agricole, con o senza reddito agrario, anche con attività agrituristica.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'assicurazione copre:
- ✓ **Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:** danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi;
- ✓ **Sezione Sostegno alle spese:**
- ✓ rimborso delle spese straordinarie sostenute e/o riconoscimento di una diaria forfettaria in caso di interruzione dell'attività dovuta a sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni;
- ✓ sostegno temporaneo al reddito in caso di ricovero ospedaliero e/o periodo di convalescenza dovuti ad infortunio dell'Assicurato;
- ✓ **Sezione Furto e Rapina:** danni materiali e diretti dovuti alla perdita di beni, derivanti da Furto e Rapina;
- ✓ **Sezione Elettronica:** danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi;
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile Generale:**
- ✓ Responsabilità civile verso terzi: danni involontariamente cagionati a persone e/o a beni tangibili (RCT)
- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro: gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e/o dai prestatori di lavoro (RCO)
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile vita privata e di relazione**
- ✓ Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e dalle attività del tempo libero
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile Prodotti:** danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti coperti da contratto – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione;
- ✓ **Sezione Tutela Legale:** spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato;
- ✓ Con riferimento alle suddette sezioni, per il dettaglio delle garanzie sempre operanti e delle estensioni con pagamento di premio aggiuntivo si rimanda al DIP aggiuntivo;
- ✓ L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle somme assicurate e/o massimali prescelti dal Contraente e indicati puntualmente nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:** fabbricati (e relativo contenuto) difforni alle caratteristiche costruttive ammesse dal prodotto
- ✗ **Sezione Elettronica:**
- ✗ Apparecchiature ed impianti elettronici non rientranti nella definizione data in glossario di polizza
- ✗ **Ai fini dell'assicurazione RCT** non sono considerati terzi:
- ✗ a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine con lui convivente;
- ✗ b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro in uno dei rapporti indicati al punto a)
- ✗ c) i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo
- ! **RCO:** l'assicurazione non opera quando l'Assicurato non è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, salvo che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Sezioni assicuranti i beni sono operanti nell'ubicazione del rischio indicata in polizza, entro i confini del territorio Italiano.
- ✓ Sezione Responsabilità Civile Generale: relativamente alla responsabilità civile verso terzi l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del mondo con l'esclusione dei danni verificatisi negli USA, Canada e Messico ove la garanzia è prestata limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati. Relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori di lavoro l'assicurazione vale per i danni verificatisi in tutti i Paesi del mondo
- ✓ Sezione Responsabilità Civile della vita privata e di relazione: l'assicurazione vale per i danni verificatisi in tutti i Paesi del mondo
- ✓ Sezione Responsabilità Civile Prodotti: l'assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA/Canada e Messico.



Che obblighi ho?

Il cliente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze, o la mancata comunicazione di aggravamenti del rischio da parte del Contraente e/o dell'Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

L'Assicurato o il Contraente ha il dovere di denunciare alla Compagnia il verificarsi del sinistro entro i termini previsti contrattualmente e di comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, ha il dovere di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento semestrale o mensile del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura sepa), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato alla Compagnia o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario, in contanti (entro il limite di 750 euro annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il contratto ha durata minima di un anno fino ad un massimo di dieci anni e prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del cliente. In caso di tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del Contraente o della Compagnia, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità. In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto dal Contraente o dalla Compagnia, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. In caso la disdetta non sia inviata entro tali termini il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà ritenuta valida per l'annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviarne un'altra.

Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale il Contraente ha facoltà di rinunciare al diritto di recesso annuale ed in questo caso il contratto ha durata massima di 5 anni, più eventuale rateo iniziale, e prevede il tacito rinnovo al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista. In questo caso il Contraente riacquista il diritto di recesso al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista e potrà esercitarlo ad ogni successiva scadenza annuale.

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione multirischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo danni)



Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: "Polizza Agricoltu"

Data ultimo aggiornamento: 07/2026 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 516.756.451** e il **Risultato economico è € 16.167.002,23**

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet

<https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html>, di cui si specifica il valore dell'indice di solvibilità: **277%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Opzioni con riduzione del premio

Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

Aumento franchigie: Possibilità di ridurre il premio scegliendo tra due livelli di franchigia ("MEDIUM" o "LARGE").

Sezione Responsabilità Civile Generale:

Aumento franchigie: Possibilità di ridurre il premio scegliendo tra due livelli di franchigia ("MEDIUM" o "LARGE").

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

(i) **prodotti agricoli in refrigerazione:** indennizzo per danni ai prodotti agricoli in refrigerazione causati da guasti o anomalie dell'impianto frigorifero o dei sistemi di controllo e sicurezza; (ii) **ricorso terzi e/o locatari:** copertura per somme dovute a terzi per danni materiali diretti causati da sinistro indennizzabile (iii) **rischio locativo:** indennizzo per danni ai locali in locazione causati da incendio o altro evento coperto, anche se con colpa grave; (iv) **fenomeno elettrico:** possibilità di aumentare l'importo indennizzabile; (v) **spese di demolizione e sgombero:** possibilità di aumentare l'importo indennizzabile; (vi) **ricostruzione archivi e documenti:** possibilità di aumentare l'importo indennizzabile; (vii) **dispersione liquidi:** indennizzo per danni da dispersione di liquidi da serbatoi, silos o vasche a causa di rottura accidentale; (viii) **asfissia da fenomeno elettrico:** indennizzo per danni di asfissia agli animali causati da guasti agli impianti di ricambio aria, illuminazione o condizionamento dovuti a fenomeno elettrico; (ix) **reimpianto di coltivazioni arboree:** rimborso delle spese di reimpianto di coltivazioni intensive di piante da frutto dopo sinistro indennizzabile; (x) **granaglie sullo stelo:** indennizzo per danni da incendio alle granaglie sullo stelo (fino al 31 agosto di ogni anno); (xi) **piante in vivaio:** indennizzo per danni da incendio a piante e colture in serra o a pieno campo (aziende florovivaistiche).

Pacchetto "Eventi atmosferici plus": (i) **grandine su elementi fragili:** indennizzo per danni da grandine a serramenti, vetrate, lucernari, impianti fotovoltaici, lastre di fibrocemento e manufatti in plastica; (ii) **sovraccarico neve:** indennizzo per danni da crollo di tetto o pareti causati da sovraccarico di neve, inclusi danni a silos metallici e contenuto; (iii) **eventi atmosferici su costruzioni vulnerabili:** estensione della copertura eventi atmosferici a fabbricati aperti e tensostrutture agricole.

Pacchetto "Danni d'acqua plus": (i) **acqua piovana:** indennizzo per danni causati da acqua piovana o disgelo penetrata dal tetto o infiltrata per ingorgo di grondaie o scarichi; (ii) **rottura delle condutture da gelo:** indennizzo per danni da rottura di tubazioni per gelo, incluse spese di riparazione e ripristino; (iii) **occlusione e rigurgiti di fogna:** indennizzo per danni da occlusione di tubazioni o rigurgiti di sistemi fognari.

Pacchetto "Serre": (i) **eventi atmosferici:** indennizzo per danni da uragano, bufera, tempesta, vento, tromba d'aria alle serre; (ii) **grandine:** indennizzo per danni da grandine alle serre.

Sezione Sostegno alle spese (attivabile solo in abbinamento alla Sezione "Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni")

Coperture acquistabili anche singolarmente: (i) **maggiori spese:** indennizzo delle spese straordinarie sostenute per proseguire l'attività dopo sinistro indennizzabile; (ii) **diaria forfettaria:** importo giornaliero per ogni giorno di interruzione totale dell'attività superiore a 5 giorni, fino a 45 giorni; (iii) **sostegno temporaneo al reddito:** somma mensile in caso di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni o convalescenza superiore a 30 giorni, fino a 6 mensilità.

Sezione Responsabilità Civile Generale

(i) **responsabilità civile verso prestatori di lavoro – RCO :** copertura per somme dovute per infortuni ai dipendenti nello svolgimento dell'attività assicurata; (ii) **attività di agriturismo:** copertura per danni a terzi durante l'attività di agriturismo; (iii) **fattorie didattiche:** copertura per danni a partecipanti durante attività didattiche; (iv) **danni alle persone che cavalcano:** copertura per danni corporali a persone che cavalcano o conducono animali nell'ambito dell'agriturismo.

Sezione Responsabilità Civile Prodotti:

(i) **estensione ai territori:** copertura per danni da prodotti consegnati nei territori di USA, Canada e Messico; (ii) **estensione ritiro prodotti diretto:** rimborso delle spese per il ritiro dal mercato dei prodotti finiti in caso di difetto che possa causare danni a terzi o su ordine dell'Autorità.

Sezione Tutela Legale

Estensione penale doloso: copertura delle spese di difesa in procedimenti penali per delitto doloso, se l'assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza definitiva.



Che cosa NON è assicurato?

Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni: (i) Danni a fabbricati e serre che non rispettano le caratteristiche costruttive richieste. (ii) Beni in leasing già coperti da altra assicurazione. (iii) Impianti fotovoltaici già assicurati.

Sezione Sostegno alle spese: (i) Sostegno temporaneo al reddito non valido per persone sopra i 70 anni. (ii) Non assicurabili persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, AIDS, epilessia, o che svolgono professioni ad alto rischio (piloti, collaudatori, sportivi professionisti, ecc.).

Sezione Furto: (i) In aziende agricole con abitazione saltuaria, copertura limitata a furto di beni in sottotetto di fabbricati chiusi, esclusi valori, preziosi, antiparassitari, concimi, sementi ai guasti causati dai ladri ai locali e agli infissi e rapina. (ii) Garanzia furto valida solo se i fabbricati sono in solida muratura e le aperture sono protette da serramenti idonei; esclusi danni se i mezzi di protezione non sono conformi o non funzionanti. (iii) Macchine agricole assicurate anche all'aperto ma nell'ambito dei fabbricati e dei fondi aziendali; bestiame assicurato solo se ricoverato in stalle o recinti contigui nell'ambito dei fabbricati.

Sezione Elettronica: (i) Esclusi apparecchi elettronici non rientranti nella definizione di polizza, apparecchi domestici, telefoni cellulari.

Sezione Responsabilità Civile della Vita Privata e di Relazione: (i) Non sono considerati terzi l'assicurato, i familiari conviventi, i dipendenti soggetti a copertura obbligatoria (salvo collaboratori domestici, badanti, autisti, giardinieri, baby sitter o alla pari).

Sezione Responsabilità Civile Prodotti: (i) Non sono considerati terzi il coniuge, i parenti conviventi, i rappresentanti legali, soci a responsabilità illimitata, amministratori, società controllate o collegate. (ii) Nuovi prodotti non sono coperti finché non accettati da Assimoco.

Sezione Tutela Legale: (i) Non sono coperte multe, ammende, oneri fiscali. (ii) Esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa nell'estensione opzionale penale doloso.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione Incendio, eventi naturali, altri danni ai beni: (i) Danni a merci in refrigerazione per mancata produzione o conservazione del freddo se non previsti. (ii) Danni da usura, corrosione, difetti di materiale, carenza di manutenzione, montaggi non connessi a manutenzione. (iii) Danni a piante, colture, granaglie sullo stelo, foraggio da microrganismi, macchine agricole in leasing, veicoli non agricoli iscritti al PRA. (iv) Danni da eventi atmosferici esclusi per alberi, coltivazioni, recinzioni in legno/plastica, fabbricati collabenti, enti all'aperto, serre, baracche, tettoie, fabbricati aperti, serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto, impianti fotovoltaici per grandine. (v) Danni da terrorismo esclusi se causati da contaminazione chimica/biologica o interruzione di servizi. (vi) Danni da colaggio acqua esclusi se avvenuti durante lavori di installazione, riparazione, collaudi, modifiche, o causati dal gelo. (i) Danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, confische, rivolte, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, occupazione abusiva. (ii) Danni da esplosioni/radiazioni nucleari o accelerazione artificiale di particelle atomiche. (iii) Danni causati da dolo o colpa grave dell'assicurato, rappresentanti legali, soci a responsabilità illimitata. (iv) Danni indiretti come mancato godimento, profitti sperati, danni da inattività non derivanti da sinistri risarcibili.

Opzioni con pagamento di premio aggiuntivo: (i) **Prodotti agricoli in refrigerazione:** esclusi danni da errata manovra, scarso rendimento, difetti di costruzione/installazione. (ii) **Ricorso terzi e/o locatari:** esclusi danni a cose in consegna/custodia, danni da inquinamento. (iii) **Dispersione liquidi:** esclusi danni da usura, corrosione, imperizia, negligenza, contenitori sotto 300 litri, stillicidio, danni ad altri enti da dispersione. (iv) **Asfissia da fenomeno elettrico:** garanzia valida solo con impianti a norma CEI, sistemi di allarme e gruppo elettrogeno autonomo. (v) **Reimpianto coltivazioni arboree:** esclusi frutti pendenti, spese per abbattimento/sgombero, mancato attecchimento, indennizzo solo a reimpianto avvenuto entro 12 mesi. (vi) **Piante in vivaio:** esclusi frutti pendenti, piante non florovivaistiche, piante già malate, danni indiretti come arresto vegetativo o malattie successive. (i) Danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, confische, rivolte, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, occupazione abusiva. (ii) Danni da esplosioni/radiazioni nucleari o accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Pacchetto "Eventi atmosferici plus": (i) **Grandine su elementi fragili:** esclusi danni alle serre. (ii) **Sovraccarico neve:** esclusi danni a fabbricati non conformi alle norme, in costruzione/ristrutturazione, danni da scivolamento neve, valanghe, slavine, gelo, danni a lucernari, vetrate, tettoie, serre, baracche, fabbricati da alpeggio. (i) Danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, confische, rivolte, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, occupazione abusiva. (ii) Danni da esplosioni/radiazioni nucleari o accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Pacchetto "Danni d'acqua plus": (i) **Acqua piovana:** esclusi danni da infiltrazioni dal terreno, finestre aperte, danni indiretti, fabbricati aperti, cose all'aperto, umidità, cattiva manutenzione. (ii) **Rottura condutture da gelo:** esclusi danni a tubazioni esterne, locali senza riscaldamento o con impianto spento da oltre 48 ore. (i) Danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, confische, rivolte, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, occupazione abusiva. (ii) Danni da esplosioni/radiazioni nucleari o accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sezione Sostegno alle spese: (i) **Maggiori spese:** indennizzo limitato alla differenza tra spese effettive e normali, esclusi prolungamenti dovuti a scioperi, provvedimenti dell'Autorità, difficoltà di reperimento beni/servizi per cause di forza maggiore. (ii) **Diaria forfettaria:** in caso di interruzione parziale, importo ridotto della metà. (iii) **Sostegno temporaneo al reddito:** esclusi infortuni in occasione di uso di aeromobili, sport motoristici, uso di veicoli senza abilitazione, malattie mentali, uso di sostanze non terapeutiche, guerre, sport estremi, operazioni chirurgiche non necessarie per infortunio. (i) Danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, confische, rivolte, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, occupazione abusiva. (ii) Danni da esplosioni/radiazioni nucleari o accelerazione artificiale di particelle atomiche. (iii) Danni causati da dolo o colpa grave dell'assicurato, rappresentanti legali, soci a responsabilità illimitata.

Sezione Furto: (i) Esclusi danni da tumulti, scioperi, terrorismo, incendi, danni a cavalli da corse, animali domestici, macchine agricole in leasing, veicoli non agricoli iscritti al PRA, cose e valori portati dai clienti. (ii) Per locali disabitati/incustoditi, esclusi danni dopo 45 giorni consecutivi, per valori dopo 15 o 25 giorni se in cassaforte. (iii) Danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, confische, rivolte, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, occupazione abusiva. (iv) Danni da esplosioni/radiazioni nucleari o accelerazione artificiale di particelle atomiche. (v) Danni causati da dolo o colpa grave dell'assicurato, rappresentanti legali, soci a responsabilità illimitata. (vi) Danni indiretti come mancato godimento, profitti sperati, danni da inattività non derivanti da sinistri risarcibili.

Sezione Elettronica: (i) Esclusi danni da calamità naturali, radiazioni, usura, difetti noti, danni estetici, smarrimenti, danni da Internet, virus, violazione di copyright, danni coperti da assistenza tecnica, costi di manutenzione, aggiornamento tecnologico. (ii) **Supporti dati:** esclusi costi per errata registrazione o cancellazione per errore. (iii) **Impianto di condizionamento:** esclusi danni se non funzionano sistemi di allarme indipendenti. (iv) **Danni da furto:** esclusi se i fabbricati non hanno pareti e solai idonei o serramenti non conformi. (i) Danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, confische, rivolte, terremoti, i, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, occupazione abusiva. (ii) Danni da esplosioni/radiazioni nucleari o accelerazione artificiale di particelle atomiche. (iii) Danni causati da dolo o colpa grave dell'assicurato, rappresentanti legali, soci a responsabilità illimitata. (iv) Danni indiretti come mancato godimento, profitti sperati, danni da inattività non derivanti da sinistri risarcibili.

Sezione Responsabilità Civile Generale: (i) Esclusi danni causati da persone non dipendenti, cose in consegna, furto, danni a opere in costruzione, condutture sotterranee, danni da circolazione su strade pubbliche, danni da fitofarmaci vietati, OGM, BSE, prodotti geneticamente modificati, attività di agriturismo e fattorie didattiche, attività venatoria. (ii) Esclusi danni da sostanze radioattive, amianto, inquinamento, esplosivi, onde elettromagnetiche, terrorismo. (iii) **Proprietà e conduzione fabbricati:** esclusi danni da inquinamento, umidità, stillicidio. (iv) **Veicoli in sosta:** esclusi danni da circolazione su strade pubbliche, furto, incendio, mancato uso. (v) **Merchi in consegna:** esclusi danni durante trasporto, furto, incendio, bagnamento, mancato uso. (vi) **Smercio di prodotti:** esclusi danni dopo 12 mesi dalla vendita, danni alle cose vendute, spese di riparazione, danni da prodotti non conformi. (vii) **Committenza auto:** esclusi danni a conducenti e parenti conviventi. (viii) Danni da incendio, scoppio, esplosione: esclusi danni a cose in consegna o su cui si eseguono lavori. (ix) **Inquinamento accidentale:** esclusi danni da occlusione, tracimazione, rigurgito, serbatoi, cisterne. (x) **Mezzi meccanici:** esclusi danni da circolazione su strada pubblica, trasporto merci, furto, incendio, bagnamento, mancato uso. (xi) **Danni da impiego di sostanze**

chimiche: danni coperti solo se le sostanze sono conformi a leggi, esclusi danni da difetto originale, inquinamento. (xii) **Distributori di latte:** danni coperti solo con autorizzazioni, esclusi danni da difetto, alterazione, contaminazione. (xiii) **Malattie professionali:** danni coperti solo se il datore di lavoro è in regola con obblighi di legge, esclusi casi di asbestosi, silicosi, HIV, malattie manifestate dopo 6 mesi dalla cessazione. (xiv) **Lavori agricoli conto terzi:** validi solo se occasionali. (xv) **Lavori non agricoli conto terzi:** validi solo se non superano il 20% del volume d'affari. (xvi) **Attività vitivinicola e casearia:** validi solo se complementari all'attività agricola e svolti in azienda, esclusi danni da difetto originale. (i) Danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, confische, rivolte, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, occupazione abusiva. (ii) Danni da esplosioni/radiazioni nucleari o accelerazione artificiale di particelle atomiche. (iii) Danni causati da dolo o colpa grave dell'assicurato, rappresentanti legali, soci a responsabilità illimitata.

Sezione Responsabilità Civile della Vita Privata e di Relazione: (i) Esclusi danni da dolo, sostanze radioattive, amianto, esplosivi, onde elettromagnetiche, terrorismo, attività venatoria, sport professionistico, sport aerei, attività a scopo di lucro, furto, rapina, danni da incendio a cose di terzi, umidità, stitilicidio, gelo, veicoli e natanti a motore, cose in consegna, fabbricati. (ii) Limitazione per USA, Canada, Messico: esclusi danni punitivi/esemplari. (i) Danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, confische, rivolte, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, occupazione abusiva. (ii) Danni da esplosioni/radiazioni nucleari o accelerazione artificiale di particelle atomiche. (iii) Danni causati da dolo o colpa grave dell'assicurato, rappresentanti legali, soci a responsabilità illimitata.

Sezione Responsabilità Civile Prodotti: (i) Esclusi danni da violazione di leggi, spese per ritiro prodotti (salvo estensione), danni da prodotti aeronautici, inquinamento, OGM, BSE, influenza aviaria, campi magnetici. (ii) Estensione USA, Canada, Messico: esclusi danni punitivi/esemplari. (iii) Estensione ritiro prodotti: esclusi violazioni di legge, spese di riparazione, multe, spese per recupero immagine, ritiri dovuti a contaminazione intenzionale, veicoli, eventi bellici, danni corporali/materiali. (i) Danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, confische, rivolte, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, occupazione abusiva. (ii) Danni da esplosioni/radiazioni nucleari o accelerazione artificiale di particelle atomiche. (iii) Danni causati da dolo o colpa grave dell'assicurato, rappresentanti legali, soci a responsabilità illimitata.

Sezione Tutela Legale: (i) Esclusi danni da disastro ecologico, controversie fiscali, amministrative, immobili diversi da quelli assicurati, acquisto/costruzione immobili, controversie da proprietà/guida veicoli a motore, vertenze con enti previdenziali, brevetti, marchi, concorrenza sleale, rapporti tra soci/amministratori, fusioni, cessioni azienda. (i) Danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, confische, rivolte, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, occupazione abusiva. (ii) Danni da esplosioni/radiazioni nucleari o accelerazione artificiale di particelle atomiche. (iii) Danni causati da dolo o colpa grave dell'assicurato, rappresentanti legali, soci a responsabilità illimitata.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a proprietari conduttori, proprietari non conduttori, affittuari conduttori di aziende agricole, con o senza reddito agrario, anche con attività agrituristica.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi di intermediazione sono pari al 25,00% calcolati sul premio imponibile. Costi dei PPI: i costi complessivi sono pari al 39,02%, di cui il 62,70% per costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I recapiti sono: per reclami che riguardano il rapporto contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it . per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni -Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail : ufficioreclamisinistri@assimoco.it . L'Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all' IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06-42.133.206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it , info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it . L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziiazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'Compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Imposte sul premio: 13,50% per le Sezioni Incendio, R.C. Generale e R.C. Prodotti CON dichiarazione di produzione reddito agrario; 22,25% per le Sezioni Incendio, R.C. Generale e R.C. Prodotti SENZA dichiarazione di produzione reddito agrario; 21,25% per Sezione Sostegno alle spese - garanzie Maggiori costi e Diaria forfettaria (perdite pecuniarie); 2,50% per Sezione Sostegno alle spese – garanzia sostegno temporaneo al reddito da infortunio; 22,25% per Sezione Furto; 21,25% per Sezione Elettronica; 22,25% per Sezione Responsabilità civile della vita privata e di relazione; 21,25% per Sezione Tutela Legale.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico

Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.

Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193** e dai relativi decreti attuativi, sono **previsti termini inferiori**, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.assimoco.it/dam/assimoco/pdf/Offerta/OblioOncologico/Tabella-Oblio-oncologico-Assimoco.pdf

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico

Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese

Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.